

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge

Legge di bilancio 2021

A.C. 2790-*bis*

Sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio

Edizione Provvisoria

Aggiornato alle ore 3.00 del 20 dicembre 2020

Servizio responsabile:

CAMERA DEI DEPUTATI

SERVIZIO STUDI – Dipartimento Bilancio

☎ 066760-2233 – ✉ st_bilancio@camera.it - [@CD_bilancio](https://twitter.com/CD_bilancio)

Il presente dossier contiene una sintesi degli emendamenti approvati dalla V Commissione Bilancio in sede referente.

*Per ogni emendamento vengono indicati il **numero di presentazione**, il **primo firmatario**, la **data** dell'approvazione e una **breve sintesi** dell'oggetto della modifica.*

L'edizione provvisoria del presente dossier dà conto, in corso di seduta, delle modifiche approvate e potrebbe subire correzioni in relazione alla versione definitiva degli emendamenti che sarà esposta in sede di resoconto sommario dei lavori della Commissione bilancio.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

File:

Articolo 5-bis - Fondo per l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.025	Garavaglia	Lega <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 5-bis, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro per il 2021, che costituisce anche il relativo limite di spesa. Tale Fondo è destinato a finanziare l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali (ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL) dovuti: – dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019 non inferiore al 33 per cento (comma 1); – dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l'emergenza Covid 19 e già in quiescenza (comma 2, ultimo periodo). Inoltre, si demanda ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame), la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento del predetto esonero, nonché della quota del suddetto limite di spesa da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza (comma 2). Infine, il monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti di spesa è affidato agli enti previdenziali che ne comunicano i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				procedimenti concessori (comma 3). <i>Conseguentemente</i>, viene disposta la riduzione di 1 miliardo di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 207 del ddl in esame.

Articolo 5-bis - Rientro al lavoro delle madri lavoratrici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
5.026	Del Barba	IV <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 5-bis, che incrementa il Fondo per le politiche della famiglia nella misura di: – 5 mln di euro per il 2021, da destinare al sostegno delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle madri lavoratrici dopo il parto. La definizione delle modalità attuative per l'attribuzione delle predette risorse è demandata ad un decreto del Ministro con delega alle politiche familiari, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata (commi 1 e 2); – 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica, psicosociologica in tutte le forme a favore dei genitori in relazione al lutto per la perdita dei propri figli, contestualmente inserendo tra le finalità del predetto Fondo anche il finanziamento di interventi per il sostegno ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio (comma 4). Inoltre, l'art. in commento: – estende il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo ai casi di morte perinatale (comma 3); – autorizza la spesa di 2 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 allo scopo di garantire e implementare la presenza di professionalità psicologiche esperte all'interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo comportamentale nei confronti degli autori di reati contro le donne e per la prevenzione della recidiva (comma 5); – incrementa di 1 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, di cui all'art. 105-bis del D.L. 34/2020 (comma 6).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Conseguentemente</i>, si prevede la riduzione: – di 50 mln di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 207 del ddl in esame; – di 4,7 mln di euro per il 2021, di 3 mln per il 2022 e di 2 mln per il 2023 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 209 del ddl in esame.

Articolo 7-bis - Sospensione dei versamenti per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche)

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
7.029	Delrio e altri	PD <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 7-bis, che sospende (comma 1) i seguenti termini per le federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni in corso di svolgimento ai sensi del Dpcm 24.10.2020. a) versamenti delle ritenute alla fonte, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; b) adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021; c) versamenti IVA in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021; d) versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in una unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi (comma 2). <i>Conseguentemente,</i> • il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 148,1 milioni di euro per l'anno 2021 • il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 125,3 milioni di euro per l'anno 2022, 20,5 milioni di euro per l'anno 2023, 0,8 milioni per l'anno 2024 e 1,5 milioni per l'anno 2025

Articolo 8 - Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.8	Garavaglia	Lega <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	<i>Introduce i commi 1-bis e 1-ter, che, in primo luogo, prorogano al 2021 la possibilità di innalzare le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. A tal fine è modificato l'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2017, n.205 (comma 1-bis).</i> <i>Il nuovo comma 1-ter assoggetta ad IVA al 10 per cento, con una norma di interpretazione autentica, le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto.</i> <i>E' conseguentemente modificata la rubrica dell'articolo 8 per includervi le disposizioni in materia di IVA e rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.</i> <i>E' conseguentemente inserito all'articolo 21, un ulteriore comma nel quale si specifica che, al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche e fitosanitarie verificatesi a partire dal 1 gennaio 2019, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2021.</i> <i>Conseguentemente,</i> <i>il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 90 milioni di euro per l'anno 2021.</i>

Articolo 8-bis – Imposta di registro minima per i terreni agricoli

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
8.031	Pignatone	M5S	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 8-bis</i> che per l'anno 2021 prevede che non sia applicata l'imposta di registro nella misura fissa di 200 euro agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro , qualificati agricoltori in base a strumenti urbanistici vigenti, ove posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. Scopo esplicito della norma è di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nell'ottica di una maggiore efficienza produttiva nazionale.

Articolo 12 - Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, recupero del patrimonio edilizio, acquisto di mobili e proroga bonus facciate

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.50 N.F.	Nobili e altri	IV	19.12	Aggiunge il comma 2-bis, che stabilisce che la detrazione dall'imposta lorda delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici per le spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 48.000 euro (prevista dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), spetta, nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, 6,9 milioni di euro per l'anno 2022, 12,6 milioni di euro per l'anno 2023, 17,6 milioni di euro per l'anno 2024, 22,6 milioni di euro per l'anno 2025, 27,6 milioni di euro per l'anno 2026. 32,6 milioni di euro per l'anno 2027, 37,6 milioni di euro per l'anno 2028, -12,6 milioni di euro per l'anno 2029, 47,6 milioni di euro per l'anno 2030, 51,8 milioni di euro per l'anno 2031, -18,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.

Articolo 12-bis – Bonus idrico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
12.013 NF	Rotta e altri	PD	19.12	Aggiunge l'articolo 12-bis, che prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, del “Fondo per il risparmio di risorse idriche”, con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2021 (comma 1). La finalità del fondo (indicata dal comma 2) è quella di riconoscere, alle persone fisiche residenti in Italia, nel limite di spesa suindicato e fino ad esaurimento delle risorse, un “bonus idrico” pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. Le spese ammissibili alla contribuzione sono quelle (elencate dal comma 3) sostenute per: - la fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, comprese le opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti; - la fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al minuto e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto, comprese le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti. Viene altresì precisato (dal comma 4) che il “bonus idrico” in questione non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva a fini ISEE. La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del “bonus”, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, è demandata (dal comma 5) ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 13-bis – Contributo alle famiglie per l'acquisto di veicoli alimentati esclusivamente ad energia elettrica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
13.015 NF	Fragomeli e altri	PD	19.12	Aggiunge l'articolo 13-bis, che prevede l'assegnazione di un contributo pari al 40% del prezzo, alle persone fisiche, con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistino, anche in locazione finanziaria, autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2020 (comma 1). Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziare, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 2) e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Le modalità e i termini dell'erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa sono definiti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge il cui disegno di legge è all'esame (comma 3). Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze può apportare le relative variazioni di bilancio con propri decreti (comma 4). <i>Con riferimento agli ulteriori contributi per l'acquisto di veicoli a più basso impatto ambientale si veda anche l'emendamento 119.039.</i>

Articolo 15-bis – Sostegno alle attività economiche nei comuni di particolare interesse per il turismo straniero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.06	Pagano	PD	19.12	Aggiunge l'articolo 15-bis, il quale interviene sulla disciplina del contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici di rilevante interesse turistico, di cui all'articolo 59 del D.L. n. 104/2020 (cd. D.L. Agosto, conv. con mod. in L. n. 126/2020). Il contributo è attualmente riconosciuto, ai sensi del citato art. 59, agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti (centri storici) dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri: per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni; per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni. L'articolo in esame estende il contributo agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni dove sono situati santuari religiosi (ove siano state registrate, nell'ultima rilevazione presenze turistiche in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti). Per tali comuni, diversi dai quelli capoluogo, tale previsione ha effetto per l'anno 2021 e ai relativi oneri si provvede entro il limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per il medesimo anno. <i>Conseguentemente, riduce</i> di 10 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.

Articolo 15-bis – Misura per incentivare il turismo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
15.017 NF	La Marca	PD	19.12	Aggiunge l'articolo 15-bis, il quale reca misure per incentivare il turismo. Nel dettaglio, il nuovo articolo, al comma 1, prevede la costituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo (MIBACT) di un Fondo, con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023, per incentivare la ripresa dei flussi turistici di ritorno. Il Fondo è finalizzato a consentire, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'AIRE, l'ingresso gratuito della rete dei musei delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42/2004). I commi 2-5 istituiscono presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021, per la tutela e valorizzazione delle aree di interesse archeologico e speleologico, anche per la loro fruizione pubblica (comma 1), e recano la disciplina del Fondo in questione (commi 3-5). In particolare, il Fondo viene finalizzato agli interventi di riqualificazione ed adeguamento degli impianti di illuminazione, di sicurezza e multimediali dei complessi carsici a vocazione turistica. Si demanda ad un decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie la ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni e le province autonome in cui siano presenti le grotte naturali turistiche aventi specifiche caratteristiche (percorso visibile di lunghezza minima di 2km, una media annua di almeno 300 mila visitatori nel periodo 2015-2019, ricadenti in siti di interesse comunitario). A loro volta, gli enti territoriali provvederanno a trasferire le risorse a favore degli enti gestori dei complessi carsici. <i>Conseguentemente, riduce il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 di 5,5 milioni di euro per l'anno 2021 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.</i>

Articolo 17-bis – Promozione dell'attività di capital venture in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
17.06NF	Carfagna		19.12	Aggiunge un nuovo articolo 17-bis, il quale reca misure per la promozione dell'attività di <i>venture capital</i> in favore di progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione. L'articolo, in particolare, rifinanzia di 3 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo a sostegno del <i>Venture capital</i>, istituito dall'articolo 1, comma 209 della legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) al fine di sostenere investimenti in capitale di rischio in progetti di imprenditoria femminile ad elevata innovazione, ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, con periodo di rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini territoriali nazionali da società il cui capitale sia detenuto in maggioranza da donne. Si demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico (MISE), da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione dei criteri di selezione ed individuazione da parte del MEF dei fondi da integrare, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali. <i>Conseguentemente</i>, il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 18-bis – Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.042 NF	Spena		19.12	Introduce l'articolo 18-bis, che istituisce un credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L'agevolazione riguarda i cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0 (comma 1). Il comma 2 indica le spese ammissibili al credito d'imposta: si tratta delle spese sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari e di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, nonché per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il comma 3 chiarisce che esso spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milioni di euro per l'anno 2021 che costituisce tetto di spesa. Il comma 4 specifica che il credito è utilizzabile in compensazione mediante F24, che esso è escluso da IRPEF e IRAP e non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità (di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, D.P.R. n. 917 del 1986). Si consente (comma 5) di cedere l'agevolazione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Il comma 6 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. Si chiarisce inoltre (comma 7) che l'agevolazione in commento spetta nel quadro del <i>Temporary Framework</i> sugli aiuti di Stato nel corso dell'emergenza economico-sanitaria (per cui si rinvia al sito della documentazione parlamentare). <i>Conseguentemente</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione cli euro per l'anno 2021-2023.

Articolo 18-bis – Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande, e musica jazz

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
18.025 NF	Carbonaro	M5S	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 18-bis, Inserisce l'articolo 18-bis,</i> che istituisce nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo per il sostegno al settore dei festival, cori, bande e musica jazz, con una dotazione di € 3 mln per il 2021. In particolare, si precisa che gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. I termini, le modalità e la procedura per il riparto delle risorse del Fondo e per l'individuazione dei soggetti e dei relativi progetti ammessi al finanziamento sono definiti da un apposito bando emanato dal Mibact. <i>Conseguentemente</i> <i>modifica l'articolo 209,</i> riducendo di € 3 mln le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Articolo 20 – Rifiinanziamento agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.63 NF	Spena		19.12	Aggiunge il comma 2-bis, che prevede che il credito d'imposta del 40 per cento in materia di sostegno del <i>made in Italy</i> (articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91) è concesso per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023 anche alle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, o aderenti ai disciplinari delle “strade del vino” (articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268), per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. In particolare tali interventi devono essere volti al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti residenti fuori del territorio nazionale, alla creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, a favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni. La disposizione stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma si provvede nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023

Articolo 21-bis – Aiuti allo stoccaggio dei vini di qualità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.0158	Lollobrigida	FDI <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Aggiunge l'articolo 21-bis, con il quale viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, un Fondo per lo stoccaggio privato dei vini DOC, DOCG e IGT certificati o atti a divenire tali e conservati in impianti situati nel territorio nazionale. La definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del suddetto Fondo sono demandate ad un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni. <i>Conseguentemente,</i> la relativa copertura è attuata attraverso la riduzione, per pari importo, del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, di cui all'art. 207 del provvedimento in esame.

Articolo 21-bis – Misure per il sostegno del settore suinicolo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.08 NF 21.051 NF 21.097 NF 21.57 NF	Incerti Golinelli Gallinella Nevi	PD Lega M5S FI	19.12	Aggiunge l'articolo 21-bis, che rifinanzia il Fondo nazionale per la suinicoltura nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2021. Si ricorda che il suddetto Fondo è stato istituito dal decreto legge 27 marzo 2019, n. 27 con una dotazione iniziale di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 4 milioni di euro per l'anno 2020. Sono, inoltre, integrate le finalità del suddetto Fondo, prevedendo che le stesse siano volte anche a contribuire alla realizzazione di progetti o investimenti finalizzati a migliorare la misurabilità e l'accrescimento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche, di produzione e di trasformazione di carne. <i>Conseguentemente,</i> la relativa copertura viene rinvenuta nel Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 209 del provvedimento in esame, che viene ridotto di 10 milioni di euro per il 2021.

Articolo 21-bis – Fondo per la tutela e il rilancio di filiere agricole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
21.083 NF	Gagnarli	M5S	19.12	<i>Introduce l'articolo 21-bis</i> con il quale si istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021, un Fondo per la tutela ed il rilancio delle filiere apistica, brassicola, quella della canapa e della frutta a guscio. La definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del suddetto Fondo è demandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi - di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed acquisita l'intesa della Conferenza Stato-Regioni - entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. <i>Conseguentemente</i>, la relativa copertura è attuata attraverso la corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 209 del provvedimento in esame

Articolo 23 – Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all'estero

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
23.8	Manzo	M5S <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Aggiunge il comma 1-bis, il quale incrementa di 145 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata sui mercati esteri, di cui all'articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (cd. "Cura Italia", convertito con mod. in L. n. 27/2020), per l'erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981" (di cui alla lettera d) del citato comma 1). <i>Conseguentemente,</i> riduce di 145 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza da COVID-19, di cui all'articolo 207.

Articolo 24-bis – Disposizioni in materia di valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico e cessione degli immobili e di trasparenza

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
24.011 NF	Baldino	M5S	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 24-bis</i> , che modifica il comma 17- <i>bis</i> dell'articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, inserendo due nuovi periodi, che stabiliscono che le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono, per le finalità di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico procedere all'acquisto diretto delle unità immobiliari dando notizia, sul sito istituzionale dell'ente, delle relative operazioni, con indicazione del soggetto pubblico alienante e del prezzo pattuito. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia dell'entrate.

Articolo 26-bis – Misure per il sostegno delle persone con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.023	Noja	IV	19.12	Aggiunge l'articolo 26-bis, diretto a prevedere che per garantire le attività volte all'inclusione sociale delle persone con disabilità, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite ratificata dalla legge n.18/2009, viene integrato di ulteriori 400.000 euro per l'anno 2021, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 337 della legge n- 160/2019 (<i>Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022</i>). Il citato comma 337 prevede che al fine di garantire l'attività di inclusione e promozione sociale delle persone con disabilità svolta dalla FISH – Federazione italiana per il superamento dell'handicap Onlus, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro annui per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022

Articolo 26-bis – Misure a sostegno dell'industria tessile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
26.042 NF	Pella	FU	19.12	Aggiunge l'articolo 26-bis, il quale reca misure a sostegno dell'industria del tessile. Nel dettaglio, l'articolo attribuisce all'Unione industriale biellese un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, a tutela della filiera e le attività di ricerca e sviluppo del settore. Viene demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico la definizione dei criteri di selezione dei programmi e delle attività finanziabili, le spese ammissibili e le modalità di verifica d controllo e rendicontazione delle spese sostenute. <i>Si osserva che le modalità di selezione dei programmi ammissibili ai benefici sono rimessi unicamente ad una fonte di rango secondario, senza che la norma primaria fornisca alcun criterio in tal senso.</i> Agli oneri derivanti dall'articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili come rifinanziato dall'articolo 209.

Articolo 27 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.3 NF	Mancini e altri	PD	19.12	Aggiunge i commi 1-bis e 1-ter, che escludono determinati soggetti dall’applicazione dell’esonero contributivo parziale previsto, sino al 2029, dal medesimo articolo in favore di determinate regioni (cd. Decontribuzione Sud – vedi <i>infra</i>), e destinano i relativi risparmi a sostegno delle attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione in determinati territori non ricompresi nell’ambito di applicazione del predetto esonero. Nel dettaglio, il predetto esonero non si applica (articolo 27, comma 1-bis): – agli enti pubblici economici; – agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici; – agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; – agli ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; – alle aziende speciali costituite anche in consorzio (ai sensi degli artt. 31 e 114 del D.Lgs. 267/2000, Testo unico sugli enti locali); – ai consorzi di bonifica e industriali; – agli enti morali; – agli enti ecclesiastici Si ricorda che il richiamato art. 27 del ddl in esame estende sino al 2029 l’applicazione dell’esonero contributivo parziale (cd. Decontribuzione Sud), attualmente previsto fino alla fine del 2020 in favore dei datori di lavoro privati che operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (regioni che, con riferimento al 2018, presentano un PIL pro capite non superiore al 90 per cento di quello medio dei 27 Paesi UE). La misura dell’esonero è rimodulata con riferimento alle diverse annualità. Una quota delle minori spese derivanti dalle suddette esclusioni – pari a 33 mln di euro per il 2021, 28 mln per il 2022 e 30 mln per il 2023 – è destinata al Fondo di sostegno ai comuni marginali, di cui all’art. 34, c. 1, del ddl in esame, per le finalità di cui al comma 4-bis

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				del medesimo art. 34, introdotto dalla norma in commento che, conseguentemente, incrementa il predetto Fondo di 48 mln di euro per il 2021, 43 mln per il 2022 e 45 mln per il 2023 (articolo 27, comma 1-ter e articolo 34, comma 4-bis). Tale incremento è finalizzato al sostegno delle attività economiche dirette a contrastare fenomeni di deindustrializzazione del tessuto produttivo, da destinare ai comuni dei territori di cui all'art. 3 della L. 646/1950 non ricompresi nell'ambito di applicazione dell'esonero contributivo per il Sud previsto dall'art. 27 del D.L. 104/2020 la cui ripartizione è demandata ad apposito DPCM. Tali territori sono Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Agli oneri derivanti dall'applicazione del suddetto nuovo comma 4-bis dell'art. 34 si provvede: – quanto a 33 mln di euro per il 2021, a 28 mln per il 2022 e a 30 mln per il 2023 ai sensi dell'art. 27, c. 1-ter; – quanto a 15 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – Programmazione 2021-2027

Articolo 28-bis – Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle zone economiche speciali istituite nel Mezzogiorno d'Italia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
28.01 NF	De Luca	PD	19.12	Introduce l'articolo 28-bis che prevede, per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali (ZES) istituite ai sensi decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, la riduzione dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella zona economica speciale del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi (comma 1). Il comma 2 dispone che il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale abbiano già beneficiato: ▪ le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno dieci anni; ▪ le imprese devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni. Il comma 3 specifica che le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento. Il comma 4 chiarisce che l'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regime de minimis, anche per il settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Articolo 33 – Ecosistemi dell'innovazione nel Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
33.11	Melilli	PD <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Aggiunge i commi 3-bis-3-ter, per il finanziamento di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 3-bis prevede, come anticipato, al fine di consentire il coordinamento strategico e l'attuazione integrata di interventi per lo sviluppo socio-economico dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, il finanziamento di 100 milioni di euro con delibera del CIPE, a favore di uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, a valere per il 2021, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Come ricordato dalla norma in esame, il Contratto Istituzionale di Sviluppo è disciplinato dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e dall'articolo 29, comma 1, lettera f), del presente disegno di legge di bilancio, in cui si prevede che il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale individui i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si proceda alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo. Il comma 3-ter stabilisce che il Commissario straordinario, con proprie ordinanze, può destinare agli interventi di investimento individuati nel contratto istituzionale di sviluppo, risorse, nel limite di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale a lui assegnata. Il comma 3-quater specifica che nel Contratto istituzionale di sviluppo siano riportati, se previsto, il relativo Codice Unico di Progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori, le risorse, l'importo del finanziamento e i criteri e le modalità di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229/2011 (in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti).
33.12	Melilli	PD <i>Consenso unanime dei</i>	19.12	Aggiunge il comma 3-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, con una dotazione complessiva di € 60

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
		<i>gruppi</i>		mln per il triennio 2021-2023, per il sostegno alla creazione o al potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico e all'implementazione dell'offerta formativa universitaria nelle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche interessate dagli eventi sismici del 2016. I termini, i criteri e le modalità di accesso al Fondo, nonché le modalità di rendicontazione, devono essere stabiliti con decreto del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Sin da subito si stabilisce, comunque, che a ciascuna delle suddette regioni sono destinati € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e che le risorse devono essere ripartite tra i centri di ricerca e le università esistenti nei relativi territori, selezionati a seguito di un bando emanato dall'Agenzia per la coesione territoriale. <i>Al riguardo, si valuti l'opportunità di chiarire il riferimento alla ripartizione delle risorse (solo) fra i centri di ricerca esistenti, considerato che il testo prevede che il Fondo è finalizzato (fra l'altro), al sostegno alla creazione o potenziamento di centri di ricerca e trasferimento tecnologico</i> Ai relativi oneri, pari ad € 20 mln per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo di programmazione 2021-2027.
33.9 NF	Masi e altri	M5S	19.12	Aggiunge il comma 3-bis, il quale istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo sperimentale per la formazione turistica esperienziale con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per migliorare le capacità professionali degli operatori del settore e aumentare l'attenzione, da parte degli stessi, alla sostenibilità ambientale. Il Fondo è ripartito tra le regioni ed è vincolato all'organizzazione di corsi di formazione esperienziale riferiti ad ambiti della filiera del turismo. Con decreto interministeriale sono individuate le modalità di accesso al fondo, i criteri per la ripartizione delle risorse e l'ammontare del contributo concedibile. <i>Quanto alla previsione in esame, appare opportuno ricordare come la Corte Costituzionale abbia affermato, per costante orientamento, la necessità di applicare il principio di leale collaborazione nei casi in cui lo Stato preveda un finanziamento, con vincolo di destinazione, che incide su materie di competenza regionale (residuale o concorrente (ex plurimis, sentenze n. 27 del 2010, n. 168 del 2008, n. 50 del 2008, n. 133 del 2006, n. 51 del 2005, <u>sent. n. 71/2018</u>).</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>Conseguentemente,</i> il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 1 milione per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Articolo 34 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
27.3 NF	Mancini e altri	PD	19.12	Aggiunge il comma 4-bis, che dispone un incremento di 48 milioni di euro per il 2021, di 43 milioni di euro per il 2022 e di 45 milioni di euro per il 2023, del Fondo di sostegno ai comuni marginali, per la realizzazione di interventi di sostegno alle attività economiche finalizzati al contrasto dei fenomeni di deindustrializzazione e impoverimento del tessuto produttivo. Lo stanziamento è specificamente destinato ai Comuni dei territori di cui all'articolo 3 della legge n.646/1950 (ossia i comuni delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, i comuni delle province di Latina e Frosinone, l'Isola d'Elba, i Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, i Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto e i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina) non ricompresi nelle aree oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge n.104/2020 (ossia nelle aree svantaggiate oggetto dell'agevolazione contributiva cd. Decontribuzione per il sud, individuate nelle regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale). Il riparto delle risorse, nonché la definizione dei termini e delle modalità di accesso alle risorse e di rendicontazione, sono rimessi a un DPCM da adottare su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale. Alla copertura degli oneri si provvede in parte (33 milioni per il 2021, 28 milioni per il 2022 e 30 milioni per il 2023) ai sensi dell'articolo 27, comma 1-ter, del disegno di legge in esame (che prevede la riduzione della platea dei beneficiari della cd. Decontribuzione per il sud, escludendo tra l'altro gli enti pubblici economici, gli enti trasformati in società di capitali, le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, le aziende speciali costituite anche in consorzio degli enti locali, i consorzi di bonifica e industriali, gli enti morali e gli enti ecclesiastici) e in parte (15 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023) mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Programmazione 2021-2027.

Articolo 34-bis – Scuole innovative nei piccoli comuni delle regioni meridionali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
34.036 NF	Prestigiaco mo		19.12	Aggiunge l'articolo 34-bis il quale dispone che, al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni del Sud Italia, l'INAIL destina, nell'ambito del piano triennale di investimenti immobiliari 2021-2023, l'ulteriore somma di € 40 mln, a valere sulle risorse a tal fine autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze, per la costruzione di scuole innovative (art. 1, co. 153, L. 107/2015) in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti delle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. In particolare, gli interventi sono individuati attraverso un specifico avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero per il sud e la coesione territoriale. Per la copertura degli oneri relativi ai canoni di locazione da corrispondere all'INAIL, autorizza una spesa di € 0,3 mln per il 2020, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024. <i>Conseguentemente, modifica l'articolo 209</i>, riducendo di € 0,3 mln per il 2020, € 0,6 mln per il 2023 e € 1,2 mln annui dal 2024 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Articolo 35 – Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.28 NF	Raduzzi	M5S	19.12	Sostituisce il comma 3, il quale a sua volta inserisce nel D.L. n. 23/2020 (cd. D.L. “Liquidita”, convertito con mod. in L. n. 40/2020) un nuovo articolo 1.bis.1, che implementa ulteriormente l’operatività della garanzia SACE. La sostituzione proposta con l’emendamento è finalizzata a precisare taluni contenuti dispositivi dell’articolo 1.bis.1 testé citato. Attualmente l’articolo 1.bis.1 dispone che, decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, le garanzie di SACE di cui all’articolo 1 del D.L. 23/2020, rilasciate a beneficio di imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap), sono concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI. Il comma in esame è in sostanza finalizzato a consentire alle imprese “mid-cap” di poter accedere allo strumento Garanzia Italia alle medesime condizioni agevolate offerte a tale tipologia di imprese dal Fondo Centrale di garanzia ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del D.L. n. 23/2020, la cui operatività straordinaria, per le imprese “mid cap”, è prevista fino al 28 febbraio 2021 dall’articolo 40, comma 2 del disegno di legge. Inoltre, la dispone che a decorrere dal 1° luglio 2021, le predette imprese “mid cap” possono accedere, con una percentuale di copertura fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a condizioni di mercato, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina ordinaria inerente le attribuzioni della stessa SACE, comma 14-<i>bis</i> dell’articolo 6 del D.L. n. 269/2003. L’emendamento qui in esame, apporta dunque una modifica alla predetta disciplina, prevedendo che le imprese “mid-cap” possano richiedere di accedere allo strumento Garanzia Italia non già dal 1 gennaio 2021, bensì dal 1° marzo 2021. Tale modifica appare coerente con il disposto del citato articolo 40, comma 2 del disegno di legge. Inoltre, si dispone che alle garanzie in questione non si applicano le condizioni previste per il rilascio della Garanzia Italia dalle lettere lett. i), l), m) e n-bis) del comma 2,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dell'articolo 1 del D.L. n. 23/2020. Si rammenta che le citate lettere subordinano il rilascio delle garanzie SACE alle seguenti condizioni, che devono essere rispettate : il divieto per l'impresa beneficiaria di distribuzione di dividendi o di riacquisto di azioni (lett. <i>i</i>)); l'obbligo per l'impresa beneficiaria di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali (lett. <i>l</i>)); l'obbligo per il finanziatore di dimostrare che, ad esito del rilascio del finanziamento garantito da SACE, l'ammontare delle esposizioni nei confronti del finanziato è superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore della misura (lett. <i>m</i>)); l'obbligo di destinare il finanziamento, per non più del 20 per cento, a date condizioni, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale (lett. <i>n-bis</i>)).

Articolo 35-bis – Fondo di garanzia in favore delle società finanziarie e di assicurazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
35.0.67 NF	Alemanno	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 35-bis che consente alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia, nonché alle società disciplinate dal testo unico bancario /TUB, D.Lgs. n. 385 del 1993) che svolgono le attività contrassegnate dal codice ATECO 66.21.00, ovvero le attività di periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni , di accedere fino al 30 giugno 2021 ai benefici di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19 previsti dall'articolo 56 del decreto-legge n.18 del 2020 (cd. Cura Italia) e all'intervento del fondo centrale di garanzia PMI ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. decreto Liquidità).

Articolo 42-bis – Ampliamento operatività finanza mutualistica e solidale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
42.05 NF 42.012 NF	Fragomeli Zanichelli	PD M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 42-bis che consente agli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'apposito elenco (di cui all'articolo 111, comma 1, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB. D.lgs. n. 385 del 1993) costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e adeguatamente patrimonializzati di erogare credito alle microimprese che presentino requisiti dimensionali non superiori al doppio di quelli previsti, ai fini dell'esclusione dalla disciplina sul fallimento e dal concordato preventivo, dalla legge fallimentare (articolo 1, secondo comma, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a trecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a duecentomila euro nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore) e un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro . Si affida al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di apportare le conseguenti modifiche alla normativa secondaria (decreto ministeriale 17 ottobre 2014, n. 176).

Articolo 45-bis – Istituzione del Fondo per il sostegno della parità salariale di genere

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
45.06 NF	Gribaudo	PD	19.12	Aggiunge l'articolo 45-bis che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno della parità salariale di genere, destinato alla copertura finanziaria, nei limiti della dotazione del Fondo – pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2022 – di interventi finalizzati al sostegno e al riconoscimento del valore sociale ed economico della parità salariale di genere e delle pari opportunità sui luoghi di lavoro (comma 1). Si demanda a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle modalità di attuazione della norma (comma 2). <i>Conseguentemente,</i> <i>il Fondo di cui all'articolo 209 del ddl in esame è ridotto di 2 milioni di euro a decorrere dal 2022.</i>

Articolo 48-bis – Disposizioni in materia di lavoro portuale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
48.05 NF	Pastorino	LEU	19.12	Introduce l'articolo 48-bis recante disposizioni in materia di lavoro portuale, che interviene sull'articolo 199, comma 1, lettera <i>b</i>), del D.L. n. 34/2020, come modificato dall'art. 93, comma 1, lett. 0a), D.L. n. 104/2020, con particolare riferimento alla facoltà, ivi prevista per le Autorità di sistema portuale, di corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 pari a 90 euro per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19. La norma in commento aggiunge al limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020 entro il quale il contributo in questione può essere riconosciuto, il limite massimo di 4 milioni di euro per il 2021. <i>Conseguentemente,</i> il fondo di cui all'articolo 209 del ddl in esame è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 52-bis – Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
52.3 NF 52.7 NF	Manca Segneri	M5S M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 52-bis il quale, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità in deroga nelle aree di crisi industriale complessa individuate dalle Regioni per il 2020 e non autorizzate per mancanza di copertura finanziaria, istituisce il “Fondo per il sostegno al reddito dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di riparto tra le Regioni delle risorse di cui al predetto Fondo sulla base dei fabbisogni comunicati, anche al fine del rispetto del limite di spesa previsto, sono stabiliti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio. <i>Conseguentemente,</i> il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2021 Le aree di crisi industriale complessa sono territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale. La complessità può derivare o da crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto, o da grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione sul territorio. In queste aree, l'articolo 44, comma 11-bis, del D.Lgs. 148/2015 ha previsto la possibilità di concedere un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, sulla base di specifici accordi stipulati in sede governativa.

Articolo 53 – Sistema duale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
53.2 NF 53.3 NF	Zangrillo Aprea		19.12	Sostituisce l'articolo 53 aumentando da 50 a 55 mln di euro le risorse destinate ai percorsi formativi di apprendistato e di alternanza scuola-lavoro per il 2021, mentre conferma lo stanziamento di 50 mln di euro per il 2022. Tali risorse sono destinate ai percorsi formativi relativi all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di quelli relativi all'alternanza tra scuola e lavoro disposto dall'articolo 110 della L. 205/2017 (pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2018) portando così il relativo finanziamento a 130 mln di euro per il 2021 e a 125 mln di euro per il 2022. Ai relativi oneri si provvede: – quanto a 50 mln di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (di cui all'art. 18, c. 1, lett. a), del D.L. 185/2008); – quanto ai restanti 5 mln di euro, mediante corrispondente riduzione di 5 mln di euro per il 2021 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 209 del ddl in esame –

Articolo 53-bis – Incremento del Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
53.05	Gelmini	FI <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Aggiunge l'articolo 53-bis Inserisce l'articolo 53-bis, che incrementa di € 20 mln per il 2021 il Fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'art. 1, co. 875, della L. 296/2006. Il Fondo è allocato sul cap. 1464 dello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione. In esso confluiscono somme a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, co. 634, della stessa L. 296/2006 (contenente diverse finalità, tra cui la riorganizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore prevista dall'art. 1, co. 631) – che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 7, co. 37-ter, del D.L. 95/2012 (L. 135/2012), ammontano a € 14 mln annui e sono specificatamente destinate ai percorsi svolti dagli ITS –, nonché le risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione dell'istruzione e formazione tecnica superiore. Successivamente, l'art. 1, co. 67, della L. 205/2017 (L. di bilancio 2018) ha disposto che il Fondo è incrementato di € 10 mln nel 2018, € 20 mln nel 2019 e € 35 mln annui dal 2020, per consentire al sistema degli ITS di aumentare la propria offerta formativa e, conseguentemente, di aumentare il numero di soggetti in possesso di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa correlati anche al processo Industria 4.0. <i>Conseguentemente,</i> modifica l'articolo 207, riducendo di € 20 mln per il 2021 la dotazione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Articolo 56-bis – Fondo per il finanziamento dell'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
56.09 NF 56.08 NF	Siani e altri Lattanzio	PD PD	19.12	Aggiunge l'articolo 56-bis per istituire, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un apposito fondo, dotato di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio (2021-2023), per finanziare la predisposizione di case famiglia protette (comma 1). Le case famiglia protette sono state previste dall'art. 4 della legge n. 62 del 2011 (legge che ha dettato disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori), quali luoghi nei quali consentire a donne incinta o madri di prole di età non superiore a 6 anni, di scontare la pena degli arresti domiciliari (artt. 47-ter e 47-quinquies dell'ordinamento penitenziario) o la misura cautelare degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.) o della custodia cautelare in istituto a custodia attenuata (art. 285-bis c.p.p.). Attualmente, solo poche regioni sono dotate di strutture idonee a consentire l'applicazione di queste misure, con la conseguenza che detenute, con figli anche molto piccoli, restano in carcere. Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di bilancio, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e sentita la Conferenza Unificata, provvede al riparto delle risorse tra le regioni (comma 2). Conseguentemente, il fondo di cui all'art. 209, è ridotto di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio.

Articolo 58-bis – Fondo per l'Alzheimer e le demenze

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
58.011 NF	Ianaro	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 58-bis che, allo scopo di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire in tal modo la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, istituisce nello stato di previsione del Ministero della salute un “Fondo per l'Alzheimer e le demenze”, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il comma 2 precisa che tale fondo è destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle Regioni e delle Province autonome in applicazione del Piano nazionale demenze per le strategie di promozione e miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze. Il Fondo è volto inoltre a finanziare gli investimenti effettuati delle Regioni e delle Province autonome anche mediante l'acquisto di apparecchiature sanitarie, volti al potenziamento della diagnosi precoce del trattamento del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer, al fine di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti stessi. Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, l'individuazione dei criteri e delle modalità di riparto del predetto Fondo, oltre che il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Conseguentemente <i>A copertura della spesa, quantificata in 5 milioni di euro, è corrispondentemente ridotto il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge.</i>

Articolo 58-bis – Spese veterinarie

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
58.014 NF	Flati e altri	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 58-bis che eleva da 500 a 550 euro il limite per le spese veterinarie sostenute per le quali spetta una detrazione Irpef pari al 19%, limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 (articolo 15, comma I, lettera c-<i>bis</i>), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917). <i>Conseguentemente</i> il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 7 milioni di euro per il 2022 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

Articolo 59 – Fondo Caregiver

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.4 NF	De Filippo e altri	IV	19.12	Modifica il comma 1 con l'obiettivo di incrementarne le risorse di 5 milioni di euro per ciascun anno di programmazione. Pertanto, lo stanziamento complessivo ammonta ora a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Si ricorda che il Fondo fornisce la copertura finanziaria degli interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico delle attività di cura a carattere non professionale del cd. caregiver (prestatore di cure) familiare. <i>Corrispondentemente</i> viene ridotto di un ammontare di 5 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge.

Articolo 59-bis – Care leavers

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
59.027 NF	Sportiello	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 59-bis che incrementa di 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2021-2023 il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'art. 7, co.2, del D. Lgs. n. 147 del 2017 istitutivo del Reddito di inclusione). Lo stanziamento è riservato in via sperimentale ad interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia fino al 21° anno di età. La legge di bilancio 2018 (commi 250 e 251 della legge 205/2017) ha introdotto in via sperimentale, per un triennio a partire dal 2018, una misura finanziata per 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio, da destinare ad interventi per il sostegno dei giovani che, al compimento dei 18 anni, in base ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria, vivono fuori dalla propria famiglia di origine. La misura, denominata Fondo per la crescita e l'assistenza dei giovani fuori famiglia per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, è finanziata mediante quote riservate a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale per l'importo di 5 milioni in ciascun anno del triennio 2018-2020. La definizione delle modalità di attuazione della misura è demandata ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il MIUR, previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali. Per il 2018, i criteri di riparto del Fondo sono stati indicati all'interno del decreto del 18 maggio 2018 di riparto del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. L'art. 67-bis del Decreto Rilancio (decreto legge 34/2020) ha poi inserito i care leavers fra i soggetti beneficiari delle assunzioni obbligatorie gravanti sulla quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 68/1999.

Articolo 60-bis – Disposizioni di semplificazione in materia di pagamento e modalità di utilizzo della Pensione di cittadinanza e di ISEE per l'accesso e prestazioni di diritto allo studio universitario

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
60.011 NF	Ciprini e altri	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 60-bis Sostituisce il comma 6-bis dell'articolo 5 del dl 4/2019, prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica per la quota parte di spettanza di cui all'articolo 3, comma 7, in base al quale la pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare. Nei confronti dei titolari della Pensione di cittadinanza non valgono i limiti di utilizzo di cui al comma 6 dell'articolo 5. In base a tale disposizione, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Si sostituisce, infine, all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159, la lettera a), in base alla quale, ai fini del calcolo dell'ISEE, in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorra, tra gli altri, il requisito della "residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro, con la seguente: «a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostituiva unica di cui all'articolo 10, in alloggio non di proprietà di un suo membro".

Articolo 61-bis – Promozione della partecipazione delle persone con disabilità alla vita democratica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
61.025 NF	Versace	FI	19.12	Introduce l'articolo 61-bis che prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia di un fondo, da destinare alla Presidenza del Consiglio, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme digitali ai fini degli adempimenti necessari per la richiesta di referendum ai sensi dell'art. 8 della L. 352/1970. Secondo quanto evidenziato al comma 1 e nella rubrica la norma avrebbe l'obiettivo di "contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle <i>persone con disabilità</i> e di garantirne il diritto alla partecipazione democratica" (comma 1). La dotazione del fondo è di 100.000 euro all'anno a decorrere del 2021 (comma 2); conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 100 mila euro annui dal 2021. Il termine per l'entrata in funzione della piattaforma, a cui provvede la Presidenza del Consiglio, è fissata al massimo al 31 dicembre 2021 (comma 3). Il comma 4 prevede, come anticipato, che a partire dal 1° gennaio 2022 per le richieste di referendum la raccolta, tramite la piattaforma, delle sottoscrizioni e dei dati (di cui al secondo comma dell'art. 8 della L. 352/1970, ossia nome, cognome luogo e data di nascita del sottoscrittore e comune di iscrizione nelle liste elettorali) possa avvenire in forma digitale ovvero con le modalità previste dal codice per l'amministrazione digitale (CAD). Il CAD (art. 20, comma 1-<i>bis</i>) prevede i seguenti casi in cui un documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta: - quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata; - quando è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. L'art. 8 della L. 352/1970 fa espresso riferimento alle richieste di referendum costituzionale ma la disposizione si applica anche al referendum abrogativo in virtù del rinvio operato dall'art. 40 della medesima legge 352 (che dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo precedente).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il testo vigente della legge n. 352/1970 stabilisce che la richiesta di <i>referendum</i> sia effettuata con la firma di 500.000 elettori apposta su fogli recanti il testo della richiesta di referendum e che le sottoscrizioni debbano essere autenticate dai soggetti previsti dalla legge (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.). L'emendamento, oltre a consentirne la raccolta digitale, dispone che le sottoscrizioni per i <i>referendum</i> tramite firma digitale sono esentate dall'autenticazione del pubblico ufficiale (notaio, cancelliere di tribunale, segretario comunale ecc.) come previsto dal terzo comma dell'art. 8 della L. 352/1970 per le firme apposte su fogli cartacei.

Articolo 62 – Contratto di espansione interprofessionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
62.19 NF	Garavaglia	Lega <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Sostituisce l'articolo 62, prevedendo la proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione di cui all'art 41, d.lgs. n. 148/2015, che viene in tal senso modificato, estendendolo alle aziende di qualsiasi settore che occupino almeno 500 dipendenti e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5, fino a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi (comma 1, lett. a) e b)). Al riguardo, si ricorda che l'articolo 41 del d.lgs/ 148/2015, ai commi da 1 a 3, prevede, in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità, la possibilità di avviare una procedura di consultazione sindacale finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In deroga agli articoli 4 e 22 del medesimo d.lgs, relativi alla durata complessiva degli interventi di integrazione salariale nel quinquennio mobile, l'intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi. Viene, altresì, sostituito il comma 5 dell'articolo 41 (comma 1, lett. c)), prevedendo, per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata, nell'ambito di accordi di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, che il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico (che sostituisce il riferimento al "primo diritto a pensione", attualmente previsto dal comma 5), a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASPI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione della stessa NASPI (di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				22), mentre la formulazione attualmente vigente del comma 5 prevede un'indennità mensile, ove spettante comprensiva dell'indennità NASpl. Inoltre, il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa, in base all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa. In base all'articolo 12, comma 1, la contribuzione figurativa è rapportata alla retribuzione di cui all'articolo 4, comma 1, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpl per l'anno in corso. Per le imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica, e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori che abbiano prestato il consenso, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro, di cui sopra, opera per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASPI al lavoratore. Allo scopo di dare attuazione al contratto di espansione, il datore di lavoro interessato presenta apposita domanda all'INPS, accompagnata dalla presentazione di una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa. In ogni caso, in assenza del versamento mensile di cui sopra, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni per l'anno 2024. In base alla disposizione vigente, i benefici sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021. Se nel corso della procedura di consultazione di cui sopra emerge il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; Infine, viene incrementata la provvista finanziaria del comma 7 dell'articolo 41, che viene modificata di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 1, lett. c)). Ai sensi del comma 7, per i lavoratori che non si trovano nella condizione di beneficiare della prestazione prevista dal comma 5 è consentita una riduzione oraria , che non può essere superiore al 30 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di espansione. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro può essere concordata, ove necessario, fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale il contratto di espansione è stipulato. I benefici di cui al comma 3 e al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019 e di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020. <i>Conseguentemente</i> Il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 87,9 milioni di euro per l'anno 2021e il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 99,5 milioni per l'anno 2022, di 33,2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 3,7 milioni per l'anno 2024.

Articolo 63-bis – Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all'amianto

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
63.032	Fornaro	LEU <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 83-bis che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2021, che l'INAIL, attraverso il Fondo vittime amianto (di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), eroghi una prestazione aggiuntiva, nella misura percentuale del 15 per cento della rendita già in godimento, ai soggetti che abbiano contratto patologia asbesto correlata riconosciuta dall'Istituto e dal soppresso Istituto di Previdenza del Settore Marittimo e in caso di premorte agli eredi (indicati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124). Essa è erogata unitamente al rateo di rendita corrisposto mensilmente ed è cumulabile al resto delle prestazioni spettanti a qualsiasi titolo sulla base delle norme generali dell'ordinamento (comma 1). Per i nuovi eventi accertati dal 1° gennaio 2021 l'INAIL, sempre tramite il Fondo vittime amianto, eroga ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, una prestazione di importo fisso pari ad euro 10.000 da corrispondere in un'unica soluzione su istanza dell'interessato o degli eredi in caso di decesso (comma 2). Le risorse del predetto Fondo alla data del 31/12/2020, vengono utilizzate per far fronte sia alle prestazioni aggiuntive in favore dei lavoratori esposti all'amianto previste dal comma 243 del medesimo art. 1, con riferimento agli eventi denunciati fino alla predetta data, sia per il pagamento della prestazione di importo fisso in un'unica soluzione di 10 mila euro a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o per esposizione familiare a lavoratori impegnati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale, o dei loro eredi, sempre con riferimento ad eventi accertati fino al 31 dicembre 2020 e per i quali non sia decorso, a pena di decadenza, il termine di tre anni dalla data di accertamento della malattia. A decorrere dal 1° gennaio 2021 non si applica l'addizionale a carico delle imprese di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 244, secondo periodo, è soppressa (comma 3).

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Ai sensi del predetto comma, infatti, il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati rispettivamente in 39 milioni di euro per l'anno 2021, 40,5 milioni di euro per l'anno 2022, 42,15 milioni di euro per l'anno 2023, 43,8 milioni di euro per l'anno 2024, 45,3 milioni di euro per l'anno 2025, 46,8 milioni di euro per l'anno 2026, 48,15 milioni di euro per l'anno 2027, 49,35 milioni di euro per l'anno 2028, 50,4 milioni di euro per l'anno 2029, e in 51,45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 relativamente al comma 1 e in 4,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 relativamente al comma 2, si provvede quanto a 22 milioni annui a decorrere dal 2021 mediante le economie derivanti dalla soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 244 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (comma 4). <i>Conseguentemente</i> il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 21,8 milioni di euro per l'anno 2021, 23,3 milioni di euro per l'anno 2022, 24,95 milioni di euro per l'anno 2023, 26,6 milioni di euro per l'anno 2024, 28,1 milioni di euro per l'anno 2025, 29,6 milioni di euro per l'anno 2026, 30,95 milioni di euro per l'anno 2027, 32,15 milioni di euro per l'anno 2028, 33,2 milioni di euro per l'anno 2029, e di 34,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

Articolo 63-bis – Misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
63.033	Manzo	M5S <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Aggiunge l'articolo 63-bis che reca misure per la funzionalità delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e disposizione in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Per quanto riguarda le Forze di polizia e i Vigili del fuoco, al fine di garantire le attività connesse all'emergenza epidemiologica anche per il periodo dal 1° al 31 gennaio 2021, sono autorizzate le seguenti spese: • 40.762.392 euro per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali; • 11.478.200 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia; • 2.633.971 euro per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei vigili del fuoco; • 1.454.565 euro per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria. Inoltre, incrementa di 10 milioni di euro dal 2021 il Fondo risorse decentrate del personale contrattualizzato non dirigente dell'amministrazione civile dell'Interno, attraverso una modifica della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 149) che aveva già incrementato di 18 milioni il Fondo, al fine di incentivare le maggiori attività rese in particolare nel settore della depenalizzazione e dell'immigrazione dal predetto personale. Il Fondo risulta quindi incrementato di 28 milioni a partire dal 2021. Viene incrementata anche l'indennità di amministrazione spettante al medesimo personale, da determinare in sede di contrattazione collettiva per il triennio 2019-2021, di ulteriori 5 milioni a decorrere dal 2021. Tali risorse si vanno ad aggiungere a quelle di pari importo autorizzate dall'articolo 21-bis del D.L. 162/2019. <i>Conseguentemente,</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				– il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 66.329.128 euro per l'anno 2021 – il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

Articolo 66 – Congedo di paternità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.13	Manzo	M5S <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	<i>Modifica il comma 1, sostituendo la lettera b) ed elevando da 7 a 10 giorni la durata, per il 2021, del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, già prorogato per il 2021 dal medesimo articolo 66.</i> <i>Sostituisce il comma 2, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dalla norma, valutati in 151,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 106,1 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, di cui all'art.1, c. 339, della L. 160/2019, come rifinanziata dal disegno di legge in esame.</i> <i>Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 207 del ddl in esame è ridotto di 45,5 milioni di euro per l'anno 2021</i>

Articolo 66-bis – Sostegno alle madri con figli disabili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
66.017	D'Arrando	M5S	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 66-bis</i> che autorizza la spesa di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 – che costituisce al contempo limite massimo di spesa - volta al riconoscimento di un contributo mensile, fino ad un massimo di 500 euro netti, in favore delle madri disoccupate o monoreddito che fanno parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60 per cento (comma 1). La definizione dei criteri di individuazione dei destinatari del predetto contributo, nonché le modalità di presentazione delle relative domande e dell'erogazione, è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2). <i>Conseguentemente,</i> si dispone la riduzione di 5 mln di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 209 del ddl in esame.

Articolo 67-comma 2-bis – Contributo all'Unione italiana dei ciechi ed Ipovedenti

Estremi	Iniziativa	Gruppo		Oggetto
67.15 67.1 67.11 67.13 67.17	Paolo Russo De Maria Di Maio Marco Locatelli Stumpo	FI PD PD LN PD	19.12	Aggiunge un comma 2-bis all'articolo 67 per destinare un contributo di un milione di euro per l'anno 2021 all'Unione Italiana dei ciechi e degli Ipovedenti Onlus. L'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS (UICI), è un ente morale con personalità giuridica di diritto privato, cui la legge e lo statuto affidano la rappresentanza e la tutela degli interessi morali e materiali dei non vedenti e degli ipovedenti nei confronti della pubblica amministrazione. L'UICI è un'associazione costituita esclusivamente da non vedenti e ipovedenti. Per associarsi occorre infatti avere un visus non superiore ai 3/10 (inteso con correzione). Tuttavia, per raggiungere i suoi obiettivi, essa ha bisogno del supporto di persone vedenti che possono lavorare al suo interno come dipendenti o volontari. L'associazione ha creato strumenti e strutture operativi come il Centro Nazionale del Libro Parlato, l'I.Ri.Fo.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione), il centro studi e riabilitazione "Le Torri" di Tirrenia, l'U.N.I.Vo.C. (Unione Nazionale Italiana Volontari pro Ciechi), l'INVAT (Istituto Nazionale di valutazione ausili e tecnologie) e la IURA (Agenzia per i diritti delle persone con disabilità). L'Unione ha anche istituito la Sezione Italiana della Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità e fa parte, quale membro fondatore, della Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità (FAND) e dal 2019 fa parte del Comitato Testamento Solidale. Viene conseguentemente ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 70-bis – Procedure esecutive su immobili siti in piani di zona

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
70.025	I Relatori		19.12	Aggiunge l'articolo 70-bis il quale prevede: • la nullità delle procedure esecutive aventi ad oggetto immobili in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata e agevolata finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche nel caso di mancata previa formale comunicazione tramite PEC da parte del creditore procedente, agli uffici competenti del comune dove sono ubicati gli immobili e all'ente erogatore del finanziamento territorialmente competente; • la rilevabilità della nullità d'ufficio; su iniziativa delle parti, degli organi vigilanti avisati ovvero dell'inquilino detentore, prenotatario o socio della società soggetta alla procedura esecutiva; • la sospensione del procedimento esecutivo da parte del giudice dell'esecuzione per consentire ai soggetti predetti di intervenire nella relativa procedura al fine di tutelare la finalità sociale degli immobili e sospendere la vendita degli stessi; • l'obbligo per il giudice - nel caso in cui la procedura abbia avuto inizio su istanza dell'istituto di credito presso il quale è stato acceso il mutuo fondiario - di verificare sia la rispondenza del contratto di mutuo stipulato ai criteri previsti per gli immobili siti in piani di zona, sia l'inserimento dell'ente creditore nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti. • l'immediata improcedibilità per mancanza dei requisiti della procedura esecutiva ovvero della procedura concorsuale avviata; • la sospensione delle procedure concorsuali pendenti da parte del giudice al fine di procedere alle verifiche.

Articolo 71-bis – Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.024 NF	Silvestri Francesco	M5S	19.12	<i>Introduce l'articolo 71-bis</i> per incrementare di 1 milione di euro , a decorrere dal 2021, le risorse del fondo per la prevenzione dell'usura . Conseguentemente, il fondo di cui è all'art. 209 ridotto di 1 milione di euro a decorrere dal 2021.

Articolo 71-bis – Fondo di contrasto alla discriminazione di genere

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.06 NF	Madia	PD	19.12	Introduce l'articolo 71-bis che istituisce presso la Presidenza del Consiglio un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, al fine di potenziare le attività di promozione della libertà femminile e di genere e le attività di prevenzione e contrasto alle forme di violenza e di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale sull'identità di genere e sulla disabilità. Destinatarie delle risorse del Fondo sono le associazioni del terzo settore che rechino nello Statuto finalità di promozione della libertà femminile e di genere e di prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere, che abbiano almeno tre anni di attività, ed un curriculum che documenti attività compiute in attuazione delle citate finalità. Le amministrazioni competenti concedono alle citate associazioni in comodato d'uso gratuito beni immobili rientranti nel patrimonio pubblico affinché possano costituire luogo aggregativo ed organizzativo di incontri e di iniziative culturali dedicate alle questioni di genere e di erogazione di servizi alla collettività. Modalità e criteri di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero delle pari opportunità, da emanare entro il mese di marzo di ciascun anno.

Articolo 71-bis – Rifinanziamento progetto Filippide, progetti di integrazione disabili nello sport

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.059 NF	Pastorino	LEU	19.12	Introduce l'articolo 71-bis, che stabilizza, a decorrere dal 2021, il contributo annuo di € 500.000 attribuito per il 2020 alle attività del “<u>progetto Filippide</u>” al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili attraverso lo sport. Dal sito ufficiale si evince che il “Progetto Filippide” è una derivazione dell'Associazione Sport e Società, società sportiva dilettantistica affiliata alla <u>FISDIR</u> (Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) e riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), che svolge attività di allenamento e preparazione a competizioni sportive per soggetti affetti da autismo e sindromi rare ad esso correlate. Il progetto è nato a Roma grazie al sostegno e al contributo del Comune di Roma – Assessorato alle Politiche sociali – Ufficio Handicap. Tale sostegno, iniziato nel 2002, prosegue tuttora. <i>Conseguentemente</i>, riduce l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014, previsto dall'articolo 209, di € 500.000 a decorrere dal 2021.

Articolo 71-bis – Indennità di continuità reddituale e operativa

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.063 NF	Trancassini	FDI <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 71-bis, che istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 1 e 2). Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati). Beneficiari (commi 3, 5 e 12) La suddetta indennità – erogata dall'INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 – è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti: a. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; b. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; c. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda; d. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; e. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; f. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione dell'indennità. Importo, durata e decorrenza (commi 6-8 e 11) L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Domanda (commi 4 e 9) La domanda – recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. Misure di condizionalità (comma 15) L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell'indennità ai percorsi di aggiornamento è affidata all'ANPAL. Cause di cessazione (comma 10) La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività. Monitoraggio (commi 12 e 14) L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, non sono adottati altri provvedimenti concessori Inoltre, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Oneri (commi 13 e 15) Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede, per i soli soggetti beneficiari dell'indennità in oggetto, un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997 – vedi <i>infra</i>) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all'art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi Si dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Conseguentemente, si prevede la riduzione: di 60,7 mln di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 207 del ddl in esame; di 15 mln di euro per il 2022, di 0,2 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 209 del ddl in esame.

Articolo 71-bis – Contributi per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.064 NF	Manzo	M5S <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 71-bis, che attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (comma 1). Per il riconoscimento del contributo (comma 2), il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative delle nuove norme sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 3), ivi compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro (fissato al comma 4) <i>Conseguentemente</i>, il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 207, viene ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 71-bis - Contributi per gli affitti di unità immobiliari residenziali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.064	Manzo	M5S	19.12	Introduce l'articolo 71-bis, che attribuisce un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, al locatore di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, ove riduca il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore (comma 1). Per il riconoscimento del contributo (comma 2), il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative delle nuove norme sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (comma 3), ivi compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro (fissato al comma 4) <i>Conseguentemente,</i> il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 207, viene ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 71-bis - Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
71.063	Trancassini		19.12	Aggiunge l'art. 5-bis che istituisce in via sperimentale, per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni (ex art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986) (commi 1 e 2). Si ricorda che in tale Gestione (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335) sono iscritti (tra gli altri) i lavoratori autonomi ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che non rientrino in altri regimi pensionistici obbligatori di base (facenti capo ad altre gestioni dell'INPS o ad altri enti, pubblici o privati). Beneficiari (commi 3, 5 e 12) La suddetta indennità – erogata dall'INPS nel limite di spesa di 70,4 mln di euro per il 2021, di 35,1 mln per il 2022, di 19,3 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 – è riconosciuta in favore dei soggetti di cui sopra che presentano i seguenti requisiti: g. non sono titolari di trattamento pensionistico diretto e non sono assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie; h. non sono beneficiari di reddito di cittadinanza; i. hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti l'anno anteriore la presentazione della domanda; j. hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente; k. sono in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria; l. sono titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale. I requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere mantenuti anche durante la percezione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dell'indennità. Importo, durata e decorrenza (commi 6-8 e 11) L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. I suddetti limiti di importo sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Domanda (commi 4 e 9) La domanda – recante l'autocertificazione dei redditi prodotti per gli anni di interesse - è presentata dal lavoratore all'INPS in via telematica entro il termine, fissato a pena di decadenza, del 31 ottobre di ciascuno degli anni dal 2021 al 2023. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato domanda per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti reddituali con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Si prevede che la prestazione può essere richiesta una sola volta nel triennio. Misure di condizionalità (comma 15) L'erogazione dell'indennità è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, la cui definizione è demandata ad apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano), da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del provvedimento in esame, Il monitoraggio relativo alla partecipazione dei beneficiari dell'indennità ai percorsi di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				aggiornamento è affidata all'ANPAL. Cause di cessazione (comma 10) La cessazione della Partita Iva nel corso della erogazione dell'indennità determina l'immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data indicata come fine attività. Monitoraggio (commi 12 e 14) L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del predetto limite di spesa comunicando i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, non sono adottati altri provvedimenti concessori Inoltre, si dispone che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua annualmente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo al fine di valutarne gli effetti sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi e proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Oneri (commi 13 e 15) Per la copertura dei suddetti oneri, si prevede, per i soli soggetti beneficiari dell'indennità in oggetto, un incremento dell'aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione separata (di cui all'art. 59, c. 16, della L. 449/1997 – vedi <i>infra</i>) pari a 0,26 punti percentuali nel 2021 e a 0,51 punti percentuali per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il contributo è applicato sul reddito da lavoro autonomo (di cui all'art. 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986), con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi Si dispone, inoltre, che le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Conseguentemente, si prevede la riduzione: • di 60,7 mln di euro per il 2021 del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'art. 207 del ddl in esame; • di 15 mln di euro per il 2022, di 0,2 mln per il 2023 e di 3,9 mln per il 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 209 del ddl in esame.

Articolo 72-bis – Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
72.022 NF	Baroni Massimo E.	M5S	19.12	<i>Introduce l'articolo 72-bis</i> che incrementa di 5 milioni di euro il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per il finanziamento di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie, delle malattie neuromuscolari genetiche, delle immunodeficienze congenite severe e delle malattie da accumulo lisosomiale, previste dalla legge n. 167 del 2016. La legge n. 167 del 2016 ha introdotto il cd. screening neonatale esteso – SNE, estendendo a circa 40 malattie metaboliche ereditarie rare l'obbligo di ricerca già stabilito a carico dell'assistenza sanitaria per altre patologie neonatali più frequenti. Tramite lo SNE è possibile identificare precocemente i soggetti affetti da malattie metaboliche ereditarie, procedere all'accertamento diagnostico in caso di diagnosi confermata ed avviare il paziente al trattamento specifico per la malattia identificata, con successivo monitoraggio. <i>Conseguentemente</i> viene ridotto di 5 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge.

Articolo 74-bis – Indennità di tutela del malato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
74.026	Delrio	PD <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Aggiunge l'articolo 74-bis diretto a prevedere che ai dipendenti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori sociosanitari, al fine di valorizzare l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, sia riconosciuta, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019-2021 relativa al comparto sanità, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 100 milioni di euro, un'indennità di tutela del malato e promozione della salute, da riconoscere con decorrenza dal 1 gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. Viene rimessa alla contrattazione collettiva nazionale la definizione della misura e la disciplina dell'indennità e viene previsto che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni citate, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provveda a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dal 2021. Va ricordato che l'articolo 72 comma 1 del disegno di legge stabilisce che per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sia pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli da 73 a 76, per specifiche norme riguardanti, rispettivamente, le indennità di esclusività per la dirigenza medica (art. 73) e per la specificità infermieristica (art. 74), il finanziamento anche per il 2021 dei test antigenici rapidi presso il MMG e PLS per decongestionare i canali per la diagnosi della positività al virus Sars-CoV-2 (art. 75) e l'ulteriore aumento del numero dei contratti per i medici specializzandi (art. 76), al netto dell'importo di cui all'articolo 81, trasferito al Ministero della salute in virtù della rimodulazione dei tetti della spesa farmaceutica. L'incremento del fabbisogno è volto, nel suo complessivo ammontare, a dare copertura anche alle citate norme.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Conseguentemente viene ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo da ripartire per il sostegno alle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 il Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 74-bis - Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate del 2016

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
74.01	Baldelli ed altri	FI Sottoscritto da tutti i deputati della Commissione	13.12	Introduce l'articolo 74-bis, al fine di prevedere che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni di euro versata dalla Camera dei deputati e affluita al bilancio dello Stato in data 6 novembre 2020) sia destinato, nell'esercizio 2020, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189/2016, per essere trasferito alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). L'articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che, analogamente alla norma in esame, anche in passato i risparmi versati dalla Camera dei deputati all'entrata del bilancio dello Stato sono stati destinati al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate ed assegnati alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici iniziati a partire dal 24 agosto 2016 sulla base delle seguenti previsioni normative: - art. 18, comma 37, della legge di bilancio 2018, che ha autorizzato il trasferimento di 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017; - art. 1, comma 989, della legge di bilancio 2019, che ha autorizzato il trasferimento di 85 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2018; - art. 9-undecies del D.L. n. 123/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 156/2019, che ha autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro per l'esercizio 2019. Tutte le somme versate dalla Camera sono destinate a spese per la ricostruzione pubblica e non vengono impiegate per far fronte a spese di funzionamento della struttura commissariale (quali le spese per il personale) o a interventi di ricostruzione privata.

Articolo 74-bis – Economie di bilancio della Camera dei Deputati: destinazione ai fondi per gli incentivi economici del personale sanitario impiegato nell'emergenza da COVID-19

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
74.02	D'Uva ed altri	M5S Sottoscritto da tutti i deputati della Commissione	13.12	Introduce l'articolo 74-bis, per disporre che l'importo di 40 milioni di euro (quota parte della somma di 80 milioni versata dalla Camera dei deputati ed affluita al bilancio dello Stato il 6 novembre 2020), sia destinato, nell'esercizio 2020, ad incrementare i fondi di cui all'articolo 1, comma 1, del DL. 18/2020 (L. 27/2020). Tali fondi intendono elevare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario (dipendente dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus COVID-19. L'importo incrementale di 40 milioni viene suddiviso, tra le regioni e le provincie autonome secondo i criteri con cui sono stati ripartiti gli importi di cui alla tabella A allegata al medesimo decreto legge. L'articolo entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della legge di bilancio nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 77-bis – Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia italiana del Farmaco e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute e delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.019 NF	Pastorino	LEU	19.12	Introduce l'articolo 77-bis diretto ad incrementare le dotazioni organiche dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP). Per quanto riguarda l'AIFA (commi da 1 a 6), viene incrementata la dotazione organica dell'Agenzia di 40 unità di personale (precisamente: Area III, F1 comparto funzioni centrali; Area II, F2 comparto funzioni centrali; unità di personale della dirigenza sanitaria). A tale incremento si provvede mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami anche in modalità telematica e decentrata, valorizzando tra l'altro le esperienze professionali (contratto di collaborazione coordinata e continuativa e prestazioni di lavoro flessibile) maturate presso la stessa Agenzia (comma 2). Fino al completamento delle procedure selettive di cui sopra, e comunque non oltre il 30 giugno 2021, l'Aifa può prorogare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa con scadenza entro il 31 maggio 2021 nel limite di 30 unità, nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile con scadenza entro il 31 dicembre 2020 nel limite di 40 unità (comma 3). Ai sensi del comma 4, a decorrere dal 1° luglio 2021, all'Aifa è fatto divieto di instaurare rapporti di lavoro flessibile e di somministrazione (di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del D. Lgs. n. 165 del 2001) e si applica il divieto di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (divieto di cui all'art. 7, comma 5-bis del citato D. Lgs. 165 del 2001). Per l'assunzione di 40 unità di personale, il comma 5 autorizza la spesa di 1.213.142 di euro per il 2021 e di euro 2.426.285 a decorrere dal 2022. All'onere, pari a 1.313.892 per il 2021, derivante dalle proroghe dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e di restanti contratti di prestazioni di lavoro flessibile di cui al

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				comma 3, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'AIFA per gli incrementi delle tariffe per le prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, e per i diritti derivanti da convegni o congressi (di cui all'art. 9-<i>duodecies</i> del decreto legge n. 78 del 2015). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, pari a euro 676.654 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali di cui all'art. 6, comma 2 del decreto legge n. 154 del 2008. Per quanto riguarda l'AIFA, in ultimo si ricorda che che la dotazione organica dell'Agenzia è stata determinata dall'articolo 9-<i>duodecies</i>, comma 1, del citato decreto legge n. 78 del 2015 nel numero di 630 unità, al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli <i>standard</i> delle altre agenzie regolatorie europee. Tale norma ha previsto inoltre che, nel triennio 2016-2018, l'AIFA potesse bandire concorsi, in deroga alle procedure di mobilità (nonché a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche), intesi a garantire l'assunzione (a tempo indeterminato) di non più di 80 unità per ciascuno degli anni medesimi. In ultimo, l'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 162 del 2019 ha esteso al 2020 l'ambito di applicazione della norma transitoria di cui all'art. 9-<i>duodecies</i>, comma 2, secondo periodo, del decreto legge n. 78 del 2015. L'AIFA ha avviato e concluso le procedure concorsuali autorizzate dal comma 2 dell'art. 9-<i>duodecies</i> del decreto legge 78 del 2015 per la copertura dei 241 posti vacanti in dotazione organica, mentre è tuttora in fase di espletamento il concorso per titoli ed esami per un posto di dirigente sanitario biologo. Nonostante i concorsi, nella dotazione organica dell'Agenzia, risultano posti ancora vacanti. Per quanto riguarda l'INMP (commi 7 e 8), a partire dal 2021, l'Istituto è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, al fine di assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un contingente complessivo di 9 unità di personale, di cui 2 dirigenti medici, 1 dirigente sanitario non medico, 1 dirigente amministrativo, 2 unità di categoria D posizione economica base, 3 unità di categoria C posizione economica base. La RT alla disposizione chiarisce che l'organico dell'Istituto è attualmente composto d 83 unità,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				a fronte delle 120 che erano state determinate dall'art. 14, co.4, del decreto legge n. 158 del 2012. Tali procedure concorsuali sono programmate in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale, in deroga alle procedure di mobilità (di cui all'art. 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165 del 2001), nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche, nel limite dei posti disponibili nella propria vigente dotazione organica, al fine di potenziare l'attività di prevenzione ed assistenza socio-sanitaria in favore di quanti versano in condizione di elevata fragilità e marginalità anche a seguito dell'epidemia COVID-19. Il bando potrà prevedere una riserva di posti superiore al 50 per cento in favore del personale non di ruolo di qualifica dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame, sia in servizio presso l'Istituto stesso con contratto subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile da almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 5, nonché una adeguata valorizzazione delle esperienze lavorative, maturate presso l'ente con contratti di somministrazione e lavoro . Ai sensi del comma 8 per le assunzioni di cui al precedente comma 7 è autorizzata la spesa di 142.550 euro per il 2021 e di 570.197 euro a decorrere dal 2022. Come specificato dalla RT alla disposizione, le assunzioni trovano copertura a valere sul finanziamento annuale di 10 milioni di euro (di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legge n. 158 del 2012). Inoltre, l'Istituto finanzia le proprie attività mediante rimborsi delle prestazioni erogate a carico del Ssn, e altri proventi quali lasciti, donazioni, eredità ed erogazioni liberali nonché proventi derivanti dalle attività istituzionali. Nato nel 2007 e stabilizzato nel 2012, l'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) è un ente pubblico oggi centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario. Dal 2019 l'INMP è anche Centro Collaboratore OMS per l'evidenza scientifica e il <i>capacity building</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				relativamente alla salute dei migranti. L'obiettivo strategico dell'Istituto è quello di sviluppare sistemi innovativi per contrastare le disuguaglianze nell'ambito della salute in Italia, rendere più agevole l'accesso al servizio sanitario nazionale per i gruppi sociali più svantaggiati e assicurare un alto livello di qualità delle prestazioni fornite.

Articolo 77-*bis* – Misure per il sostegno della vista

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
77.022 NF	Paolo Russo	FI	19.12	<i>Introduce l'articolo 77-bis</i> che istituisce un Fondo, denominato “Fondo tutela vista”, nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di garantire la tutela della salute della vista anche in considerazione delle difficoltà economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. Viene quindi riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo – nei limiti dello stanziamento autorizzato che costituisce tetto di spesa massima – a favore dei membri dei nuclei familiari in una condizione economica corrispondente ad un valore Isee non superiore a 10.000 euro annui, l'erogazione di un <i>voucher una tantum</i> di 50 euro quale contributo per l'acquisto di occhiali da vista o lenti a contatto correttive. Viene rimesso ad un decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione del beneficio. <i>Conseguentemente</i> È ridotto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per le esigenze indifferibili.

Articolo 79 – Integrazione del livello di finanziamento del programma di investimenti per l'edilizia sanitaria e l'ammodernamento tecnologico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
79.24	Comaroli		19.12	Aggiunge il comma 1-bis il quale prevede che le risorse per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico , come rideterminate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 81, della legge n.160 del 2019 (legge di bilancio per il 2020) sono ripartite tra le regioni secondo la tabella B allegata (che sostituisce l'analoga tabella allegata al disegno di legge di bilancio).

Articolo 80-bis – Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.019 NF	Mammi	M5S	19.12	Introduce l'articolo 80-bis finalizzato ad incrementare la dotazione del fondo per le tecniche procreazione medicalmente assistita di cui all'articolo 18 della legge 40 del 2004 per un ammontare pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. L'incremento è diretto a riconoscere un contributo nella misura massima stabilita con un decreto da emanare ai sensi del successivo comma 2 in favore delle coppie con infertilità e sterilità per consentire l'accesso a prestazioni di cura e diagnosi correlate, in particolare alle coppie residenti in regioni dove tali prestazioni non risultano ancora inserite nei livelli essenziali di assistenza ovvero non soddisfano il fabbisogno. Si prevede il monitoraggio annuale da parte del Ministero della salute per verificare l'impiego efficace delle risorse da parte delle regioni. Il Ministero è inoltre chiamato ad avviare campagne di sensibilizzazione sulla salute riproduttiva, la prevenzione dell'infertilità e della sterilità e la donazione di cellule riproduttive. Il comma 2 prevede che con decreto del Ministero della salute sono dettate le modalità di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto dei sopra indicati limiti di spesa. <i>Conseguentemente viene ridotto di 5 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge.</i>

Articolo 80-bis - Trattamento IVA per cessioni di vaccini COVID-19 e kit diagnostici

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.034	Mandelli	FI <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 80-bis che, al comma 1; stabilisce che le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 (che presentano i requisiti indicati nel Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio o nella legislazione europea armonizzata) e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) fino al 31 dicembre 2022 (in deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevedeva un'aliquota del 5 per cento). Il comma 2 dispone che le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce che i medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all'aliquota del 10 per cento.

Articolo 80-bis - Incremento della dotazione del fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
80.08	Gemmato	FDI	19.12	<i>Aggiunge l'80-bis</i> che modifica la disciplina relativa al finanziamento delle misure a favore dei soggetti con disturbi dello spettro autistico contenute nella legge di bilancio per il 2016 (Legge n. 208 del 2015). In particolare, la modifica prevista al comma 401 della citata legge di bilancio è volta ad incrementare la dotazione del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico (cd. Fondo autismo) per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Si ricorda che i commi 401 e 402 della legge di bilancio per il 2016 hanno disposto l'istituzione, presso il Ministero della salute, di tale Fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a seguito dell'approvazione della legge n. 134/2015 che ha previsto interventi finalizzati a garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro autistico, in conformità a quanto previsto da una risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle persone con autismo. Le modalità di attuazione delle norme sono state disposte mediante il decreto del Ministero della salute di concerto con il MEF, del 30 dicembre 2016. Le risorse sono state poi aumentate a 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 dalla legge di bilancio per il 2018 (L. n. 205/2017, art. 1, co. 455). Da ultimo, l'articolo 31-ter del decreto-legge n. 104 del 2020 (cd. Decreto Agosto, L. 126/2020) ha incrementato di ulteriori 10 milioni di euro la dotazione per il 2020. Il comma 2 prevede inoltre una novella al comma 402, articolo 1, della citata legge di bilancio 2016 disponendo che con decreto di natura regolamentare adottato del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo autismo e le altre disposizioni necessarie per la sua attuazione. Il regolamento, ai sensi del comma 3, deve essere adottato entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di bilancio. In particolare, esso dovrà stabilire la destinazione delle risorse del Fondo in base alle

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				seguenti percentuali previste per i diversi settori di intervento: a) una quota pari al 15% per lo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza del disturbo dello spettro autistico, il trattamento e le buone pratiche terapeutiche ed educative; b) una quota pari al 25% all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali pubbliche e private con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, degli adolescenti e degli adulti, con contributo da erogare alle strutture private subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del SSN; c) una quota pari al 60% all'incremento del personale del SSN preposto la prestazione delle terapie indicate nelle <u>linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico adottate l'istituto superiore sanità</u>. Il comma 4 stabilisce la copertura dell'onere mediante corrispondente riduzione di 50 milioni di euro nel 2020 del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, come rideterminato dall'articolo 209 del presente disegno di legge, autorizzando il Ministro dell'economia (comma 5) ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 81 – Rimodulazione tetti di spesa farmaceutica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
81.2 NF	Lorenzin		19.12	Introduce l'articolo 81-bis <i>Rispetto al testo originario</i> i valori percentuali dei tetti della spesa farmaceutica convenzionata territoriale e della spesa farmaceutica per acquisti diretti (ex ospedaliera), sono fissati rispettivamente al 7 e 8,5 per cento (nel testo originario erano al 7,3 e 7,55 per cento). Sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'AIFA, e di concerto – anziché d'intesa come nel testo originario - con il Ministero dell'economia. Vengono anche modificate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019. In particolare, si prevede che il pagamento da parte delle aziende degli oneri di ripiano relativi al superamento dei tetti degli acquisti diretti della spesa farmaceutica SSN dell'anno 2018 entro il 28 febbraio 2021 (e non entro il 31 gennaio 2021) sia certificato dall'Aifa entro il 10 marzo 2021 anziché entro il 10 febbraio 2021. Inoltre, mentre nel testo originario si prevedeva che i valori percentuali dei tetti previsti dalla normativa vigente restassero in vigore in caso di certificazione negativa, con la modifica apportata dall'emendamento in esame, i tetti vigenti si applicano qualora il pagamento degli oneri di ripiano sia inferiore a 895 milioni di euro. Gli eventuali minori pagamenti sono recuperati dall'Aifa su payback 2021 con una maggiorazione del 20%.

Articolo 81-bis – Modifica del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
81.01 NF	Prestipino	PD	19.12	Introduce l'articolo 81-bis che modifica il decreto legislativo 6 aprile 2006 n. 193 di attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa al codice comunitario dei medicinali veterinari, inserendo il comma 10-<i>bis</i> che prevede un decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia del farmaco (AIFA), da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per definire i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura degli animali - non destinati alla produzione di alimenti - un medicinale per uso umano, fermo restando il principio dell'uso proprietario di medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali. La norma è applicabile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di medicinali veterinari, tenuto altresì conto della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, a condizione che il medesimo medicinale abbia lo stesso principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione. Detto decreto, ai sensi del comma 2, deve disciplinare anche le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo dei medicinali ad uso umano per il trattamento delle affezioni animali, nel caso occorra prevenire possibili carenze del medicinale per uso umano. Il costo dei medicinali così prescritti resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione (comma 3). Il comma 4 stabilisce infine che dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 81-bis – Fondo per i test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
81.026 NF 81.03 NF	Sportiello De Filippo		19.12	Introduce l'articolo 81-bis che istituisce, a decorrere dal 2021, un Fondo, nello stato di previsione del Ministero della salute di 20.000 euro annui, destinato al rimborso anche parziale delle spese per l'acquisto, da parte degli ospedali pubblici o privati convenzionati, di test genomici per il carcinoma mammario ormoneresponsivo in stadio precoce; tale previsione è finalizzata a garantire alle donne che sono colpite da tale tipo di carcinoma, un trattamento personalizzato sulla base di informazioni genomiche, che non comporti l'utilizzo di chemioterapie inutili o di trattamenti che incidano sulle difese immunitarie. Le modalità di accesso ed i requisiti per l'erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute. Va ricordato che i tumori ormono-responsivi presentano nelle loro cellule una grande quantità di recettori per gli ormoni femminili: gli estrogeni (E) e/o il progesterone (Pg).

Articolo 81-bis – Disposizioni in favore dei lavoratori fragili

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
81.044 NF	Manzo	M5S <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 81-bis, che estende al periodo dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-<i>bis</i>, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (comma 1). Al riguardo, si ricorda che l'articolo 26 del D.L. n. 18/2020, al comma 2 - come modificato dall'art. 26, comma 1-<i>bis</i>, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 – ha previsto, fino al 15 ottobre 2020, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità. Tale periodo di assenza è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel certificato stesso. Il medesimo articolo 26 del D.L. n. 18/2020, al comma 2-<i>bis</i> – inserito dall'art. 26, comma 1-<i>bis</i>, del D.L. n. 104/2020 – ha disposto che, a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di cui al precedente comma svolgano di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto. La norma in esame, inoltre, pone a carico dello Stato, nel limite massimo di spesa di 282,1 milioni di euro per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro - che presenta domanda all'ente previdenziale - e dell'INPS - connessi con le tutele di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				cui al comma 1. Il compito di provvedere al monitoraggio del sopra richiamato limite di spesa. È posto inoltre in capo all'INPS, che non prende in considerazione ulteriori domande, qualora dal predetto monitoraggio emerga che, anche in via prospettica, il suddetto limite di spesa è stato raggiunto (comma 2). Inoltre, la norma autorizza la spesa di 53,9 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei sopra descritti benefici (comma 3). Infine, la norma elimina, con effetto dal 1° gennaio 2021, la previsione contenuta nell'articolo 26, comma 3, del D.L. n. 18/2020, secondo la quale, per il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, sia necessario indicare, da parte del medico curante che redige il certificato di malattia, anche “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva” (comma 4). <i>Conseguentemente,</i> si dispone la riduzione di 336 milioni di euro per l'anno 2021 del fondo di cui all'articolo 207 del disegno di legge in esame.

Articolo 83-bis – Istituzione del Fondo per la capacità operativa della Sanità militare

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
177.020 N.F. 177.04 N.F. 177.08 N.F. 177.05 N.F.	Perego di Cremnago Pagani Occhionero Giovanni Russo	FI PD IV M5S	20.12	Aggiunge l'articolo 83-bis che istituisce, nello stato di previsione del ministero della difesa un Fondo, con dotazione di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della Sanità militare (comma 1). Le modalità di impiego e di gestione del Fondo saranno definite con decreto del Ministro della Difesa, adottato di concerto con il Ministro della Sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2). Si autorizza, inoltre, la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021 al fine di potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del Servizio sanitario della Guardia di Finanza (comma 3). Conseguentemente, modifica l'articolo 209, riducendo di € 5 mln per il 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014). Per sanità militare deve intendersi il complesso dell'organizzazione sanitaria delle Forze armate del Paese. Secondo il Codice ordinamento militare (D.lgs. n. 66/2010, artt. 181-213), il Servizio sanitario militare (SSM) è un sistema di strutture e servizi che deve assicurare prioritariamente il complesso delle attività che concorrono a garantire l'efficienza psicofisica del personale militare e civile della Difesa. La sanità militare ha, infatti, il compito primario di assicurare l'assistenza sanitaria in operazioni e in addestramento, sia all'interno che al di fuori del territorio nazionale, nonché, in subordine, di concorrere all'assistenza e al soccorso della collettività nazionale e internazionale nei casi di pubbliche calamità. Essa agisce attraverso i servizi sanitari di ciascuna delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri che, nel loro insieme, ma con le loro specificità, costituiscono il "servizio sanitario militare". La sanità militare costituisce un settore di centrale interesse per la Difesa e tale servizio, secondo il D.M. Sanità-Difesa del 4 marzo 2015, che ne individua dettagliatamente i

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				beneficiari, va erogato ad un bacino di potenziali utenti (personale in servizio e in congedo dell'Esercito, Marina, Aeronautica, Arma Carabinieri, Guardia di Finanza, dipendenti civili della Difesa, e loro familiari) stimabile, secondo la Corte dei conti (delibera 16/2019/G) in almeno di 400.000 unità. Il sistema della sanità militare, nel corso del 2018, si è awalso complessivamente di circa 6.300 unità, comprendenti medici, infermieri, aiutanti di sanità, tecnici, e relativo supporto logistico operativo, articolato su due aliquote: quella della sanità di sostegno (o territoriale), a carattere ospedaliero e pari a 2.460 unità, e la sanità di aderenza, operante a contatto con gli appartenenti alla Difesa, pari a 3.838 unità. Si segnala che, per sanità di aderenza, in ambito militare si intende la componente sanitaria organicamente inquadrata in ciascuna unità combattente, e che con essa si sposta, per assicurare l'assistenza a favore del personale dell'unità stessa, durante le attività di caserma, di addestramento e di effettivo impiego operativo. Restringendo il campo alla sanità territoriale, la medesima delibera riporta i dati relativi alla consistenza del personale dedicato alla sanità territoriale e i relativi costi (tab. 1 pag. 35). Nell'anno 2018: ☐ per l'Esercito, compreso il Policlinico militare del Celio, la consistenza del personale ammonta a 1.486 unità, con un costo lordo di circa 77 milioni di euro; ☐ per la Marina, la consistenza del personale è di 553 unità, con un costo di 30,8 milioni; ☐ per l'Aeronautica, la consistenza del personale è di 354 unità, con un costo di 21,3 milioni; ☐ per i Carabinieri, la consistenza del personale è di 18 unità, con un costo di 1,3 milioni. In totale, comprese le strutture interforze, il personale della sanità territoriale militare ammonta a 2.446 unità, e il costo totale a 134,3 milioni per l'anno 2018. Si ricorda che a seguito dell'insorgere dell'emergenza pandemica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 sono state adottate specifiche disposizioni volte a potenziare le risorse umane e strumentali a disposizione dei servizi sanitari delle Forze armate, fortemente impegnati nel contrastare l'emergenza sanitaria connessa al diffondersi del virus

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				COVID-19. Ci si riferisce, in particolare alle misure previste sia nel Decreto-legge n. 18/2020 (cd. "Cura Italia") che nel Decreto-legge n. 34/2020 (cd. "Rilancio"). Altre disposizioni sono previste dal decreto cd. "Ristori" n. 137 del 2020. La Commissione Difesa della Camera ha inoltre approvato la risoluzione n. 7-00493, volta sia alla salvaguardia e alla tutela della salute del personale militare e civile della difesa, che al miglioramento delle prestazioni della sanità militare. Per un approfondimento si rinvia al tema: Le misure concernenti la sanità militare adottate durante l'emergenza COVID-19.

Articolo 84-bis – Sostegno centri diurni

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
84.07 84.09	Carnevali Comaroli	PD Lega	19.12	Aggiunge l'articolo 84-bis il quale prevede che le regioni e le province autonome possono provvedere, a titolo di contributo speciale per gli anni 2021 e 2022, all'erogazione del 100 per cento dell'importo assegnato, con il contratto di convenzione o di concessione, ai centri diurni e alle residenze sanitarie. L'importo viene versato secondo le regole ordinarie regionali di finanziamento, anche pro rata mese, in presenza di condizioni cumulative tra loro indicate dalla giunta

Articolo 85-bis – Sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza dell'endometriosi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.020 NF	Sportiello	M5S	19.12	Introduce l'articolo 85-bis al fine di autorizzare la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per il sostegno dello studio, della ricerca e della valutazione dell'incidenza di una specifica patologia dell'utero (endometriosi) nel territorio nazionale. A tal fine dispone che il Ministero della salute, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto stabilisca i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse sopra indicate. Si prevede in particolare che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possano essere inferiori al 50% dello stanziamento in commento. Si ricorda che la legge di bilancio per il 2020 (comma 469, articolo 1, della L. n. 160 del 2019) ha previsto uno stanziamento di 2 milioni per ciascun anno del biennio 2020-2021 per lo studio, la ricerca e la valutazione dell'incidenza di questa specifica patologia. Anche in tale caso è stato previsto che non meno del 50% delle medesime risorse vengano destinate alla ricerca. Si segnala che il decreto di aggiornamento dei LEA (D.P.C.M. 12 gennaio 2017) ha inserito l'endometriosi nell'elenco delle patologie croniche e invalidanti, negli stadi clinici più avanzati ("moderato o III grado" e "grave o IV grado") riconoscendo l'esenzione di esami e prestazioni specialistiche di controllo, anche strumentali. <i>Conseguentemente</i> viene ridotto di 1 milione di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge

Articolo 85-bis – Training e simulazione per le finalità di cui alla legge 10 febbraio 2020, n, 10

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
85.021 NF	Sportiello	M5S	19.12	Introduce l'articolo 85-bis che prevede, per le finalità di cui alla legge n. 10 del 10 Febbraio 2020, in tema di donazione del corpo post mortem a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione, un'autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (comma 1). Ai sensi del comma 2, il Ministro della salute, con proprio decreto da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i centri di riferimento, le modalità di svolgimento del training e la simulazione sui cadaveri. Inoltre, il medesimo Ministro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità per la ripartizione risorse autorizzate dal presente articolo, anche al fine di individuare le specifiche attività da finanziare (comma 3). <i>Conseguentemente</i> viene ridotto di 4 milioni di euro il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 del presente disegno di legge

Articolo 86 – Incremento del fondo di cui all'art. 1 della legge n. 440 del 1997

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.14 NF	Carbonaro	M5S	19.12	Aggiunge i commi da 1-bis a 1-quater, che recano disposizioni relative alla valutazione degli apprendimenti e allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo per l'a.s. 2020/2021. In particolare, si stanziavano € 30 mln per il 2021 per consentire lo svolgimento degli esami di Stato nelle scuole statali e paritarie secondo gli standard di sicurezza sanitaria e si affida ad ordinanze del Ministro dell'istruzione la possibilità di adottare specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento dei medesimi esami, tra le quali anche quelle che sono state previste per l'a.s. 2019/2020. Le disposizioni relative agli stanziamenti sono raffrontabili con quelle recate dall'art. 231, co. 6-8, del D.L. 34/2020 (L. 77/2020), che ha stanziato per le finalità indicate € 39,23 mln per il 2020. Per completezza, si ricorda che il co. 7-bis del citato art. 231 ha disposto che, per le medesime finalità, erano stanziati ulteriori € 2 mln per il 2020 da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche ricadenti nei territori di competenza. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'incremento del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'art. 1 della L. 440/1997, previsto dallo stesso art. 86.

Articolo 86-bis – Piano nazionale per la ricerca: interventi per prevenire gli effetti dell'emergenza sanitaria sulla povertà educativa dei bambini, delle bambine e degli adolescenti a rischio

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
86.011 NF	Gribaudo	PD	19.12	<i>Introduce l'articolo 86-bis</i> che demanda al Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, la definizione di un programma nazionale di ricerca e interventi, della durata di 12 mesi, sul contrasto alla povertà educativa. Nell'attuazione del programma possono essere coinvolte università, scuole, istituti di cultura e organizzazioni del terzo settore. Ai fini indicati, si istituisce un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, con una dotazione di € 2 mln per il 2021. <i>Conseguentemente</i>, riduce l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014, previsto dall'articolo 209, di € 2 mln per il 2021.

Articolo 87-bis – Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
165.016 NF 86.17 NF 87.070 NF 87.036 NF 86.8 NF 165.07 NF 87.077 NF 209.18 NF	Gelmini Mandelli Mazzetti Colmellere Frassinetti Di Giorgi Lupi Toccafondi	FI FI Lega Fdl PD Misto-NI- USEI-CI-AC IV	19.12	Aggiunge l'articolo 87-bis che prevede un rifinanziamento, nella misura di 70 milioni di euro per il 2021, del contributo alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, previsto dal decreto-legge n. 42 del 2016, che ha disposto, a tal fine, uno stanziamento di 23,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. <i>Conseguentemente,</i> la relativa copertura finanziaria è rinvenuta, per 30 milioni di euro, tramite pari riduzione del Fondo da ripartire per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall'emergenza da Covid-19, di cui all'art. 207 e, per i restanti 40 milioni di euro per il 2021, tramite corrispondente riduzione del Fondo le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall'art. 209 del provvedimento in esame.

Articolo 89, comma 3-bis – Fondo per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.23 NF	Toccafondi	IV	19.12	Introduce il comma 3-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca il Fondo per il sostegno delle università non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, con una dotazione di € 5 mln per il 2021.I criteri di ripartizione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. <i>Conseguentemente,</i> riduce l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014, previsto dall'articolo 209, di € 5 mln per il 2021

Articolo 89, co. 4-bis – Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.34 NF	Cattaneo	FI		<i>Inserisce il comma 4-bis, che istituisce il Fondo per la valorizzazione delle università a vocazione collegiale, con una dotazione di € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, da ripartire tra le università statali che gestiscono, anche attraverso appositi enti strumentali, collegi universitari.</i> <i>In base all'art. 13 del d.lgs. 68/2012, i collegi universitari sono strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative.</i> <i>Si valuti l'opportunità di esplicitare in quale stato di previsione è istituito il Fondo.</i> <i>Le modalità di riparto e le condizioni di accesso al Fondo sono definite, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tenendo conto, in particolare, del numero di posti disponibili, delle caratteristiche organizzative e dei servizi offerti nell'ambito dei collegi universitari.</i> <i>Conseguentemente,</i> <i>modifica l'articolo 209, riducendo di € 5 mln per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).</i>

Articolo 89-bis – Fondo rimborso affitto studenti universitari fuorisede

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.016 NF	Iovino	M5S	19.12	Introduce l'articolo 89-bis che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 15 mln per il 2021, finalizzato alla corresponsione di contributi per le spese di locazione abitativa degli studenti fuori sede iscritti alle università statali. In particolare, si dispone che possono beneficiare dei contributi gli studenti fuori sede con un indice – <i>rectius</i>: indicatore – della situazione economica equivalente (ISEE non superiore a € 20.000, che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, e che siano residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, per il tramite delle università, anche al fine di rispettare il tetto di spesa massima, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio. <i>Conseguentemente,</i> modifica l'articolo 209, riducendo di € 15 mln le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Articolo 89-bis – Borse di studio per master interdisciplinare incentrato sul tema della criminalità organizzata e per l'orientamento professionale dei giovani versa la pubblica amministrazione

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.012 NF	D'Uva	M5S	19.12	Introduce l'articolo 89-bis che prevede l'istituzione di 6 borse di studio finalizzate all'iscrizione a master interdisciplinari di primo o di secondo livello sul tema del contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, da svolgere presso tre università statali (una al Nord, una al Centro e una al Sud Italia). A tal fine, incrementa di € 240.000 per il 2021 il Fondo per il finanziamento delle università (FFO). Gli importi erogabili e le modalità di assegnazione delle borse di studio, nonché le università sede dei master, sono definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Inoltre, istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo, con una dotazione di € 300.000 per il 2021, per il finanziamento di 100 borse di studio, della durata di 6 mesi, per lo sviluppo di progetti di studio, ricerca e formazione lavoro nelle aree giuridica, scientifico-tecnologica, economica e statistica, destinate a studenti universitari di età non superiore a 25 anni. I progetti hanno per oggetto temi inerenti all'organizzazione e al funzionamento delle amministrazioni pubbliche. I beneficiari delle borse di studio sono individuati mediante avviso pubblico predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca. I progetti di ricerca e di <i>training on the job</i> sono svolti presso le amministrazioni centrali che ne facciano richiesta, previa stipula di protocolli con il medesimo Dipartimento della funzione pubblica. <i>Conseguentemente,</i> modifica l'articolo 209, riducendo di € 540.000 per il 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Articolo 89-bis – Progetto della Scuola europea di *industrial engineering and management*

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.018 NF	D'Attis	FI	19.12	Aggiunge un nuovo articolo 89-bis , il quale autorizza la spesa di 0,5 milioni per l'anno 2021 per il finanziamento di progetti innovativi di formazione nell'ambito del progetto della Scuola europea di <i>industrial engineering and management</i> , di cui all'articolo 1, comma 244 della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018). <i>Conseguentemente</i> , il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209 è ridotto di 0,5 milioni per l'anno 2021 .

Articolo 89-bis – Autorizzazione di spesa per interventi su edifici di particolare valore storico-artistico che ospitano conservatori di musica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
89.022 NF	Gelmini	FI	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 89-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un Fondo, con una dotazione di € 7 mln per il 2021, da utilizzare per interventi strutturali, di nessa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad edifici di particolare valore storico-artistico, non di proprietà dello Stato, che ospitano conservatori musicali.</i> I criteri e le modalità di erogazione delle risorse devono essere definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. <i>Conseguentemente</i>, riduce di € 7 mln per il 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), incrementato dall'art. 209.

Articolo 90-bis – Autorizzazione di spesa per l’attivazione di master di secondo livello in medicina clinica termale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
90.15 NF	Lorenzin	PD	19.12	Introduce l’articolo 90-bis che autorizza la spesa di € 100.000 per ciascun anno del triennio 2021-2023, da ripartire con decreto del Ministero dell’università e della ricerca tra le università che, sulla base di convenzioni con la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST) attivano master di secondo livello in medicina clinica termale. <i>Conseguentemente,</i> riduce di € 100.000 per ciascun anno del triennio 2021-2026 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), incrementato dall’art. 209.

Articolo 92-comma 3-bis –Attribuzione di risorse per l'organizzazione dei campionati europei di nuoto 2022

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
92.20 NF	Versace	FI	19.12	<i>Inserisce il comma 3-bis, che attribuisce alla Federazione italiana nuoto – che a tal fine può awalersi di un comitato organizzatore - € 4 mln per il 2021 per supportare le attività organizzative relative ai campionati europei di nuoto che si svolgeranno a Roma nel 2022. Le risorse devono essere utilizzate anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la partecipazione di atleti paralimpici.</i>

Articolo 92-bis – Contributo per il Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
92.06 NF	Pagano		19.12	Introduce l'articolo 92-bis che destina al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (2026) € 1,5 mln annui per ciascun anno del triennio 2021-2023, al fine di implementare le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi. <i>Conseguentemente,</i> riduce di € 1,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2026 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), incrementato dall'art. 209.

Articolo 94-bis – Consiglio nazionale dei giovani

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.04 NF 94.05 NF 94.03 NF 94.06 NF	Ungaro Calabria Trancazzini Gelmini	IV FI FDI FI	19.12	Introduce l'articolo 94-bis che incrementa di 400 mila euro per l'anno 2021 la dotazione del fondo per il finanziamento delle attività del Consiglio nazionale dei giovani. Il Consiglio Nazionale dei Giovani è stato istituito e disciplinato dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 470-477) quale organo consultivo e di rappresentanza, con funzioni volte ad incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale dell'Italia. Ulteriori compiti possono essere attribuiti con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorità politica delegata in materia. Contestualmente, la medesima legge ha istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 200 mila euro per il 2019. Successivamente, il fondo è stato rifinanziato per l'importo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Tra le funzioni in capo al Consiglio, si segnalano: la promozione del dialogo tra istituzioni ed organizzazioni giovanili, la formazione e lo sviluppo di organismi consultivi dei giovani a livello locale, l'espressione di pareri e proposte su atti normativi di iniziativa del Governo che interessano i giovani nonché la partecipazione ai forum associativi, europei ed internazionali. Il Consiglio è composto dalle associazioni giovanili maggiormente rappresentative e dai soggetti indicati nel proprio statuto. <i>Conseguentemente il fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2021.</i>

Articolo 94-bis – Fondi per progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
94.07 NF	Prestigiacom o	FI	19.12	<i>Inserisce l'art. 94-bis</i> per istituire un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia, dotato di uno stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023, da destinare al finanziamento di progetti di formazione in materia di diritto penale internazionale e tutela dei diritti umani. I criteri di accesso alle risorse dovranno essere adottati con DM giustizia entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio e dovranno comunque considerare come requisiti prioritari le attività pluriennali di collaborazione, consulenza o cooperazione con organismi e istituzioni internazionali. Conseguentemente, il fondo di cui all'art. 209 è ridotto di 2 milioni di euro per il triennio 2021-2023.

Articolo 96 – Misure di sostegno alla cultura

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
96.64 NF	Vacca	M5S	19.12	Aggiunge il comma 5-bis che assegna alla Fondazione Libri italiani accessibili (LIA) un contributo aggiuntivo di € 100.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e un contributo (stabile) di € 300.000 annui a decorrere dal 2023, al fine di garantire l'accesso e la fruizione dei prodotti editoriali a tutte le categorie deboli, in particolare alle persone con disabilità visiva, anche attraverso eventi di sensibilizzazione, ricerca sull'accessibilità digitale, corsi di formazione e attività di consulenza. Le risorse sono allocate sul cap. 2551/pa 11 dello stato di previsione del Mibact e, in base al disegno di legge di bilancio 2021-2023, ammontano, per il 2021 e il 2022, a € 200.000 annui. Per il 2023, non è previsto alcuno stanziamento.
96.88 NF 96.90 NF	Pastorino Palmieri	LEU	19.12	Aggiunge il comma 5-bis che incrementa di € 2,5 mln annui, a decorrere dal 2021, le risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico, istituito nello stato di previsione del MIBACT dall'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) per assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici (ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado, che sono esentati dalla remunerazione dei prestiti). Al riguardo, si ricorda che l'art. 2, co. 132, del D.L. 262/2006 (L. 286/2006) ha autorizzato a tali fini una spesa di € 250.000 per il 2006, € 2,2 mln per il 2007 ed € 3 mln annui a decorrere dal 2008. Le risorse del Fondo sono iscritte sul cap. 3632 dello stato di previsione del MIBACT e, in base al disegno di legge di bilancio 2021-2023, ammontano, per il 2021, a € 1.047.146. <i>Conseguentemente,</i> riduce l'incremento del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), previsto dall'art. 209, di € 2,5 mln dal 2021.

Articolo 96-bis – Fondo finanziamento piccoli musei

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
96.54 NF	Testamento	M5S	19.12	Introduce l'articolo 96-bis che incrementa di € 1 mln per il 2021 il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei. L'incremento è finalizzato alla digitalizzazione del patrimonio, alla progettazione di podcast e di percorsi espositivi funzionali alla fruizione, nonché alla predisposizione di programmi di didattica <i>e-learning</i>. L'art. 1, co. 359 e 360, della L. 160/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a decorrere dal 2020, il Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, con una dotazione di € 2 mln di euro annui a decorrere dal 2020. Il Fondo è finalizzato ad assicurare, nei piccoli musei, il funzionamento, la manutenzione ordinaria, la continuità nella fruizione da parte dei visitatori, nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche. Le risorse sono state appostate sul cap. 5681 dello stato di previsione del MIBACT..

Articolo 96-bis – Osservatorio patrimonio immateriale Unesco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
96.043 NF	Russo	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 96-bis, che prevede l'istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell'Osservatorio nazionale per il patrimonio immateriale dell'UNESCO, al fine di razionalizzare gli interventi di tutela e valorizzazione dello stesso. L'art. 2 della <u>Convenzione Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale</u>, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata dall'Italia con L. 167/2007, ha stabilito che per "patrimonio culturale immateriale" si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how – come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi – che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale. Il patrimonio culturale immateriale si manifesta tra l'altro nei seguenti settori: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, eventi rituali e festivi; cognizioni e prassi relative alla natura e all'universo; artigianato tradizionale. L'art. 11 della medesima Convenzione ha affidato ad ogni Stato contraente il compito di individuare gli elementi del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio e di adottare i provvedimenti ritenuti necessari a garantirne la salvaguardia. Sulla base degli artt. 16 e 17 della stessa Convenzione, sono state istituite la Lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale e la Lista del patrimonio immateriale che necessita di urgente tutela. L'Osservatorio è istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine, autorizza una spesa di € 0,5 mln annui a decorrere dal 2021. <i>Conseguentemente, modifica l'articolo 209</i>, riducendo di € 0,5 mln annui dal 2021 le risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014).

Articolo 100-bis - Esenzione prima rata IMU 2021 per turismo e spettacolo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
100.0103	Manzo	M5S <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 100-bis, che anzitutto esenta dalla prima rata dell'IMU 2021 gli immobili ove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Si tratta in particolare dei seguenti immobili: a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali; b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate; c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate (comma 1). Le disposizioni introdotte si applicano in seno al cd. <i>Temporary Framework</i> per gli aiuti di Stato in corso di pandemia (vedi il sito web della documentazione parlamentare) (comma 2). Si eleva dunque di 79,1 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione dell'apposito Fondo di ristoro ai comuni per le minori entrate derivanti dalle agevolazioni IMU connesse alla pandemia, istituito dall'articolo 177 del decreto-legge n.34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) e successivamente incrementato dai provvedimenti emergenziali (comma 3). Il comma 4 estende il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali, alle agenzie di viaggio e ai tour operator; dispone che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetti sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020. Il comma 5 rfinanzia di 100 milioni per l'anno 2021 il Fondo per sostenere le agenzie di

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				viaggio, i tour operator, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Il Fondo è stato istituito presso il MIBACT, dall'articolo 182, comma 1 del D.L. n. 34/2020, in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento da COVID-19 su tali settori economici. Contestualmente, il comma 5 estende la platea dei beneficiari del fondo alle imprese turistico-ricettive, genericamente intese. La ripartizione del fondo, fino ai decreti ristori destinato solo alle agenzie di viaggio ed ai tour operator, è effettuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo. Il comma 6 incrementa di 20 milioni di euro per l'anno 2021 l'autorizzazione di spesa prevista dal decreto-legge Agosto (articolo 79, comma 3, del decreto legge n. 104 del 2020) in ragione dell'attribuzione credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere negli anni 2020 e 2021. <i>Conseguentemente,</i> il Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui all'articolo 207, viene ridotto di 505,15 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 105, comma 2-bis – Indennità di architettura e di gestione operativa dello SPID

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
105.15	Relatori		19.12	Introduce il comma 2-bis che dispone la corresponsione ai gestori del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) di una indennità di architettura e di gestione operativa del sistema nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per l'anno 2021. La disposizione è volta ad assicurare la sostenibilità tecnico ed economica del Sistema Pubblico per la Gestione delle Identità Digitali (SPID), alla luce delle iniziative ed attività di singole pubbliche amministrazioni per dare attuazione dell'art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (<i>c.d. decreto-legge semplificazioni</i>) che comportano l'incremento significativo del numero medio di accessi al minuto secondo al sistema. In proposito si ricorda che in base all'art. 24, co. 4, del D.L. 76/2020 (<i>c.d. decreto-legge semplificazioni</i>) le pubbliche amministrazioni dal 28 febbraio 2021 hanno divieto di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi. La previsione di tale indennità, come richiamato dalla medesima norma, si pone in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale, in base alle cui previsioni (art. 64, co. 2-decies) le pubbliche amministrazioni, in qualità di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identità digitali e dai gestori di attributi qualificati. Nel contempo si rinvia ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, la previsione delle misure di compensazione, nel limite di spesa indicato, al fine di assicurare ai gestori gli importi dovuti a valere su eventuali risparmi di spesa resi disponibili per gli anni successivi. Il decreto fissa inoltre i criteri di attribuzione dell'indennità ai gestori, basati su principi di proporzionalità rispetto al numero di identità gestite, nonché i criteri di comunicazione all'Agid da parte delle singole PA del numero di accessi annui ai servizi tramite SPID, a solo scopo statistico. Il decreto è adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio. Viene in conseguenza integrata la rubrica dell'articolo 105. <i>Conseguentemente</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 1 milione di euro annui per l'anno 2021.</i>

Articolo 100-bis – Promozione turistica del territorio attraverso manifestazioni sportive

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
*100.94 NF *100.073 NF	Pella Pella	FI	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 100-bis, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di € 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023, da destinare all'erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni.</i> <i>Le modalità di riparto delle risorse del Fondo devono essere definite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.</i> <i>Viene inoltre introdotta una modifica al Codice della strada (articolo 9, comma 1) con riferimento alla modalità per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di competizioni sportive su strade ed aree pubbliche. Si prevede in particolare che, nel caso di competizioni (gare atletiche, ciclistiche, con animali o veicoli a trazione animale) che interessano più regioni, l'autorizzazione sia rilasciata dalla regione in cui parte la manifestazione, mentre le altre regioni interessate devono rilasciare il nulla osta entro 20 giorni dalla data di svolgimento della gara.</i> <i>Conseguentemente, riduce di € 0,5 mln il Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L. 190/2014), incrementato dall'art. 209.</i>

Articolo 113-bis – Potenziamento della rete di assistenza alle vittime del reato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
113.01 NF	Bazoli	PD	19.12	<i>Introduce l'articolo 113-bis</i> il quale prevede che la spesa autorizzata dall'art. 1, comma 426, della legge 160/2019, allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, sia incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2021 (portando in tal modo il finanziamento totale a 3 milioni di euro per il 2021).

Articolo 114-bis – Attuazione della risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite su donne pace e sicurezza e Aiuto Pubblico allo Sviluppo

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
114.06 NF	Quartapelle	PD	19.12	<i>Introduce l'articolo 114-bis</i> che autorizza una spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 per l'attuazione del Piano d'azione in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza nonché per la formazione nel settore della mediazione e della prevenzione dei conflitti. Incrementa inoltre di 9 milioni di euro per il 2021 il finanziamento in favore dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo. <i>Conseguentemente</i> Il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 6 milioni per il 2021 e di 1 milione per ciascuno degli anni 2022 e 2023. La Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è ridotta di 4 milioni nel 2021.

Articolo 115-bis – Iniziative per il Giubileo del 2025

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
115.031	Relatori		19.12	Introduce l'articolo 115-bis che autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2021 e 2022 al fine di istituire presso la Presidenza del Consiglio dei ministri i un tavolo istituzionale con il compito di definire un piano degli interventi e delle opere necessarie allo svolgimento del Giubileo Universale della Chiesa Cattolica previsto per l'anno 2025, Il tavolo istituzionale è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto dai Ministri interessati, dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco di Roma Capitale, nonché da due senatori e due deputati indicati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati. Il Tavolo definisce gli indirizzi e piano degli interventi e delle opere necessari, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Gli interventi da realizzare su aree della Santa Sede sono subordinati alla definizione consensuale tra quest'ultima e lo Stato Italiano, mediante Scambio di note. <i>Conseguentemente</i> Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni: 2021: -1.000.000; 2022: -1.000.000.

Articolo 119-bis – Proroga e modifiche all'incremento per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 e all'imposta sull'acquisto di autoveicoli ad elevate emissioni di Co2

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
119.039 NF	Delrio	PD <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 119-bis che interviene sui seguenti profili: - modifica, per il 2021, l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"), eliminando la sua applicazione per i veicoli con emissioni tra 161 e 190 gr/Km e diminuendone gli importi per le altre fasce inquinanti (comma 1); - conferma per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi a ridotte emissioni di Co2 (commi 2, 3, 4 e 6), ma con alcune modifiche rispetto al 2020; - introduce un contributo statale per l'acquisto dei veicoli nuovi per il trasporto merci e per gli autoveicoli speciali (comma 7). In dettaglio: Il comma 1, lett. b) e c), modifica per il 2021 la disciplina dell'imposta sui veicoli inquinanti, introdotta dalla legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021 per l'acquisto di veicoli con emissioni superiori a 160 gr/Km di Co2. Per l'anno 2021 in base al nuovo comma 1042-bis l'imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto attualmente). L'importo rimarrà variabile, come attualmente, tra i 1.100 ed i 2.500 euro a seconda della fascia di emissione, ma vengono rimodulate le singole fasce di emissione per l'applicazione dell'imposta, cosicché la sua misura risulterà inferiore per molte delle fasce di emissioni inquinanti rispetto a quella vigente. Tale modifica va anche ricollegata a quanto previsto dal comma 1, lett. e) che introduce un nuovo comma 1046-bis alla legge di bilancio 2019, in base al quale a partire dal 1° gennaio 2021 per il calcolo delle emissioni di Co2 dei veicoli si dovrà applicare il nuovo ciclo di omologazione WLTP previsto dal Regolamento (UE) 2017/1151 (riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione), che sostituisce l'attuale ciclo NEDC. Tale nuovo sistema, più rigoroso, sarà il riferimento sia per la determinazione dell'ecobonus per i veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031, che per il calcolo della c.d. ecotassa (l'imposta sui veicoli maggiormente inquinanti di cui al comma 1042-bis). Ai fini della sola

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				erogazione dell'ecobonus, si prevede peraltro un periodo transitorio di calcolo delle emissioni ancora in base al vecchio ciclo NEDC, per gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2021. Il comma 2, concede anche per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di autoveicoli nuovi (cat. M1) con emissioni fino a 60 g/Km di Co2, sia con che senza rottamazione di un altro veicolo. L'importo del contributo è confermato in 2000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Si conferma la possibilità di acquisto in locazione finanziaria e il limite di prezzo (comma 3) del veicolo di 50.000 euro. Tale contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021(comma 6). Per quanto riguarda il veicolo consegnato per la rottamazione, il comma 1, lett. a), modificando il comma 1034 della legge di bilancio 2019, sposta da 15 a 30 giorni il termine per il venditore per avviare il veicolo alla rottamazione. Il comma 4 prevede un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA (comma 5). Il comma 7 prevede un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (definiti dall'art. 54, co. 1, lett. g) del Codice della strada come veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio e poi individuati dall'art. 203 del Regolamento di attuazione del Codice: vi rientrano a titolo esemplificativo, ambulanze, furgoni isotermici,

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). La disposizione specifica inoltre che deve trattarsi di veicoli di categoria M1 (la categoria internazionale M1 si riferisce agli autoveicoli a quattro ruote veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da 1.200 a 8.000 euro nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di 800 euro fino a 6.400 euro, come indicato nella relativa tabella. Agli incentivi dei commi 2, 4 e 7 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 e 1038 della legge di bilancio 2019 che disciplinano gli aspetti relativi alla rottamazione dei veicoli, alla corresponsione dei contributi ai venditori e ai requisiti per l'accesso all'incentivo, con riguardo all'ecobonus nonché le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, contenente la disciplina applicativa dell'ecobonus (comma 8) Il comma 9 provvede al rifinanziamento del fondo (di cui al comma 1041 della legge di bilancio 2019) per il 2021 per 420 milioni di euro per l'erogazione dei contributi suddetti, così ripartiti: a) 120 milioni di euro per i contributi aggiuntivi all'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (fascia da 0 a 60 gr/KM Co2); b) 250 milioni per i contributi all'acquisto di autoveicoli compresi nella fascia 61-135 g/km Co2; c) 50 milioni per i contributi all'acquisto veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui 10 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici. <i>Conseguentemente,</i> il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 420 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 120, comma 7-bis – Continuità territoriale Stretto di Messina

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
120.21 NF	Cannizzaro	FI	19.12	<i>Aggiunge il comma 7-bis</i> che autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per interventi di riqualificazione del porto di Reggio Calabria, al fine di agevolare la mobilità dei passeggeri ed i collegamenti con il Porto di Messina. <i>Conseguentemente</i> sono apportate le seguenti modifiche alla Tabella A: 2021: -4.000.000; 2022: -5.000.000; 2023: -5.000.000.

Articolo 126 – Misure per la promozione della mobilità sostenibile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
126.26	Tombolato	Lega	19.12	Aggiunge il comma 5-bis che novella l'articolo 93, comma 4, del Codice della strada, al fine di prevedere che l'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico avviene su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o associazioni abilitati alla registrazione dei veicoli di interesse storici e che in caso di nuova immatricolazione di veicoli precedentemente iscritti al P.R.A. e successivamente cancellati, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti, è ammessa la facoltà del richiedente di ottenere targhe e libretto di circolazione della prima iscrizione al P.R.A., ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del CED della Motorizzazione civile, e riferita ad altro veicolo ancora circolante. Tale possibilità è prevista retroattivamente anche per i veicoli successivamente reimmatricolati e ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Con un decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono definiti i criteri, l'ammontare e le modalità del contributo da corrispondere per l'ottenimento dei servizi sopra descritti e tali risorse contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.
126.17	Chiazzese	M5S	19.12	Aggiunge il comma 5-bis che prevede l' obbligo per i concessionari autostradali di dotare la propria rete di punti di ricarica elettrica di potenza elevata (ossia quelli in grado di assicurare una ricarica veloce) garantendo che le infrastrutture messe a disposizione assicurino ai fruitori tempi d'attesa per il servizio non superiori a quelli offerti agli utilizzatori di veicoli a combustione interna . Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in commento i concessionari pubblicano le caratteristiche tecniche minime delle strutture che intendono installare nelle tratte di loro competenza e, qualora entro 180 giorni non provvedano a dotarsi di un numero adeguato di punti di ricarica , sono tenute a consentire a chiunque ne faccia richiesta, di candidarsi a installare sulla rete di loro competenza le predette infrastrutture. Entro 30 giorni dalla richiesta il concessionario autostradale dovrà pubblicare una manifestazione d'interesse volta a selezionare l'operatore per l'installazione dei punti di ricarica sulla base delle caratteristiche tecniche della soluzione proposta, delle condizioni commerciali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				e dei modelli contrattuali proposti. <i>Andrebbe chiarito quale soggetto e sulla base di quali parametri sia tenuto a verificare se il concessionario autostradale si sia o meno dotato di un adeguato numero di punti di ricarica.</i>
126.20	Ficara		19.12	Aggiunge i commi 5-bis-5-ter che attribuiscono un credito d'imposta annuo nella misura massima del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria, alle microimprese e piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021. I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta sono demandati a un del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di incentivare l'uso delle cargo bike a pedalata assistita nel trasporto merci urbano, all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I velocipedi a pedalata assistita possono essere dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h.». L'efficacia delle disposizioni in commento è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma .5-ter).
126.29	Tabacci	MISTO Sottoscritto da tutti i gruppi	19.12	Aggiunge il comma 3-bis che autorizza, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali avvenuti nel 2019 e nel 2020, per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, comma 1 del Codice della protezione civile, una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di provvedere agli interventi urgenti, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo e alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione pubblica e privata (interventi indicati alle lettere d) ed e) dell'art. 25, comma 2, del Codice della protezione civile - decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1). A tale fine, si istituisce, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, da ripartire con ordinanza del Capo del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				dipartimento della protezione civile, di concerto con il MEF.
126.30	Relatori		19.12	Aggiunge i commi da 3-bis a 3-quinquies che, al fine dell'accelerazione e dell'attuazione degli investimenti sul dissesto idrogeologico (ivi inclusi quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale per la ricostruzione e la resilienza), recano disposizioni volte a consentire il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato, ivi incluse altre forme di lavoro flessibile, con durata non superiore al 31 dicembre 2021 e in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente (di cui agli artt. 6, 6-bis e 7 del D.Lgs. 165/2001) in materia di predisposizione del piano triennale dei fabbisogni di personale (previsto anche allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa), di processi di riallocazione e di mobilità del personale e di gestione delle risorse umane, nell'ambito della quale rientra anche, come disposto dal richiamato art. 7 del D.Lgs. 165/2001, la garanzia da parte delle PA della parità e pari opportunità tra uomini e donne. Il comma 3-bis individua altresì i soggetti che possono stipulare tali contratti e le finalità dei contratti medesimi. Tale comma stabilisce infatti che i contratti in questione: - possono essere stipulati da Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, dal Dipartimento della protezione civile e dai soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base della ricognizione e del riparto di cui al successivo comma 3-<i>quater</i> (<i>rectius</i> 3-<i>ter</i>), e nel limite delle risorse assegnate; - sono finalizzati all'assunzione di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi; - sono destinati al supporto tecnico per il rispetto delle tempistiche previste per gli interventi, alla verifica da parte dei Commissari delegati dell'andamento dei progetti nonché alla messa a terra degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico. Il comma 3-ter prevede che i soggetti abilitati (dal comma precedente) alla stipula dei contratti in questione inviano i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto tra

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie nel limite massimo fissato dal comma 3-<i>quinquies</i>. Al riparto si provvede con apposito D.P.C.M. emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile. Il comma 3-quater prevede che, per le assunzioni in questione, le amministrazioni pubbliche possono attingere alle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Il personale assunto mediante attingimento da graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti, in caso di chiamata derivante dallo scorrimento della rispettiva graduatoria, non perde il diritto all'assunzione a tempo indeterminato, che viene automaticamente posticipata alla data di scadenza del contratto a tempo determinato. <i>Si valuti l'opportunità di coordinare la previsione di cui al comma in commento con quanto disposto in materia di stabilizzazione del personale precario nella PA , in particolare, dall'art. 20 del D.Lgs. 75/2017 secondo cui la trasformazione del contratto da tempo determinato a indeterminato avviene non in modo automatico, ma in presenza di determinati requisiti.</i> Il comma 3-quinquies autorizza, per le assunzioni in questione, la spesa di 35 milioni di euro per il 2021 da iscrivere su apposito fondo da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 128-bis – Misure a sostegno del settore aeroportuale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
128.06 NF	Delrio	PD <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 128-bis, che prevede: - l'estensione ai trattamenti di integrazione salariale in deroga, richiesti ai sensi dell'articolo 54, comma 2, della disegno di legge di bilancio in esame, dalle imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate, nonché dalle imprese del sistema aereoportuale (di cui all'art. 20 del, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) delle prestazioni integrative dell'indennità di mobilità, di ASpl/NASpl e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, finanziati dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo (comma 1). - L'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 500 milioni di euro destinato a compensare: nel limite di 450 milioni di euro, i danni subiti dai gestori aeroportuali (comma 2 lettera a) e nel limite di 50 milioni di euro i danni subiti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra (comma 2 lettera b). il contributo è riconosciuto a condizione che sia gli uni che gli altri siano in possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dell'Enac. Il Fondo è volto a compensare i minori ricavi e i maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021, rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 e. a tal fine. si fa riferimento ai servizi offerti nonché, al fine evitare sovra compensazioni, delle riduzioni di costi, registrati nel medesimo periodo sopra indicato e in relazione allo stesso periodo dell'anno precedente, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza COVID-19 e degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno (comma 3). Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100% del

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				pregiudizio subito nei limiti sopra indicati. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziato, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale. Comunque il contributo è riconosciuto nel limite massimo del venti per cento delle risorse indicate al comma 2 (comma 4). <i>Andrebbe chiarito se il limite del 20 per cento delle risorse indicate sia un limite assoluto ovvero si applichi solo nel caso di insufficienza delle risorse rispetto all'entità dei contributi riconoscibili alle imprese beneficiarie.</i> L'efficacia delle disposizioni sopra indicate è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi delle disposizioni in materia di aiuti di Stato (comma 6), ma, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio dell'aiuto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 315 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. a), ed un importo non superiore a 35 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2, lett. b) che ne facciano richiesta. In caso di mancato perfezionamento della procedura entro il termine del 30 novembre 2021 l'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione e maggiorato di 1.000 punti base, è restituita entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo. In caso di esito positivo invece resta acquisita definitivamente ai beneficiari. Quanto alle modalità di attribuzione si rinvia ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 gennaio 2021, la definizione dei contenuti nonché il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo ed i criteri di determinazione e di erogazione del contributo. Si prevede che sullo schema di decreto si esprimano le Commissioni parlamentari entro sette giorni dalla richiesta, prevedendosi che decorso inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del parere (comma 5). <i>Andrebbe valutata la congruità di tale termine in relazione alla possibilità di svolgere di</i>

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				<i>un'adeguata istruttoria parlamentare dell'atto.</i> <i>Conseguentemente,</i> le risorse di cui all'articolo 207, comma 1, sono ridotte di 500 milioni di euro.

Articolo 133-bis – Rifinanziamento del fondo morosità incolpevole

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
133.043	Pastorino	LEU <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	<i>Introduce l'articolo 133-bis</i> al fine di incrementare il Fondo per le morosità incolpevole di 50 milioni di euro per l'anno 2021 (articolo 6, comma 5, del D.L. 102/13). Con l'art. 6, comma 5 del D.L. 102/13 è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, prevedendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda a ripartire le risorse assegnate al Fondo nonché a stabilire i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. La norma prevede inoltre che le risorse del Fondo siano assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo e che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. L'art. 1, comma 2 del D.L. 47/2014 ha incrementato la dotazione del Fondo di 15,73 milioni di euro per l'anno 2014, di 12,73 milioni di euro per l'anno 2015, di 59,73 milioni di euro per l'anno 2016, di 36,03 milioni di euro per l'anno 2017, di 46,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 9,5 milioni di euro per l'anno 2020. Il riparto della annualità 2020 è avvenuto con il D.M. 23 giugno 2020.

Articolo 133-bis —Fondo di compensazione per i comuni portuali con perdite di traffico crocieristico a causa dell'epidemia di COVID-19

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
133.033	Siracusano	FI	19.12	Aggiunge l'articolo 133-bis, che istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo di 5 milioni di euro volto a ristorare le città portuali che hanno subito perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico derivante dall'epidemia di Covid-19 (comma 1). I criteri e le modalità di riparto del Fondo, in ragione della riduzione del numero dei passeggeri, sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della disposizione. <i>Conseguentemente</i> il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 5 milioni di euro..

Articolo 134 – Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
134.15	Vianello	M5S	19.12	Modifica il comma 2 prevedendo che l'incremento di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 8, comma 10, della L. 93/2001 è finalizzato a garantire il funzionamento e la gestione, oltre che delle aree marine protette, anche dei parchi sommersi di cui al comma 10 dell'art. 114 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si ricorda che il secondo periodo del comma 10 dell'art. 114 della L. n. 388/2000 (legge finanziaria 2001), al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione, anche per finalità sociali e occupazionali, dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, ha previsto l'assegnazione di un finanziamento di lire 2 miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel golfo di Pozzuoli e di Gaiola nel golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione e delle politiche agricole e forestali e di intesa con la regione Campania, e affidati in gestione, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro. Aggiunge, inoltre, i commi 4-bis e 4-ter. In particolare, il comma 4-bis dispone, al fine di tutelare gli ecosistemi marini, una novella all'art. 36, comma 1, della L. n. 394 del 1991 (legge quadro sulle aree protette) finalizzata ad inserire nell'elenco delle aree marine di reperimento in cui è possibile istituire parchi marini o riserve marine anche le Isole Cheradi e Mar Piccolo, da istituire anche separatamente. Si ricorda che l'art. 36, comma 1, della L. 394/1991, in materia di aree marine di reperimento, prevede che sulla base delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre che nelle aree di cui all'art. 31 della L. 979/1982, nelle seguenti aree: a) Isola di Gallinara; b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce dell'Ombrone - Talamone; c) Secche di Torpaterno; d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; e) Costa degli Infreschi; f) Costa di Maratea; g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli - Capo di Leuca; h) Costa del Monte Conero; i) Isola di Pantelleria; l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; m) Acicastello - Le Grotte; n) Arcipelago della Maddalena

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				(isole ed isolotti compresi nel territorio del comune della Maddalena); o) Capo Spartivento; p) Capo Testa - Punta Falcone; q) Santa Maria di Castellabate; r) Monte di Scauri; s) Monte a Capo Gallo - Isola di Fuori o delle Femmine; t) Parco marino del Piceno; u) Isole di Ischia, Vivara e Procida, area marina protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; v) Isola di Bergeggi; z) Stagnone di Marsala; aa) Capo Passero; bb) Pantani di Vindicari; cc) Isola di San Pietro; dd) Isola dell'Asinara; ee) Capo Carbonara; ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano; ee-ter) Alto Tirreno-Mar Ligure «Santuario dei cetacei»; ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; ee-sexies) Capo Milazzo; ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e Aventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti rientranti nella giurisdizione nazionale, da istituire anche separatamente. Il comma 4-ter prevede che per l'istituzione delle aree di cui al comma 4-bis è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2021 e stabilisce che per le relative spese di funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 135 – Potenziamento delle misure di tutela ambientale

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
135.20 NF	Braga	PD	19.12	Aggiunge il comma 9-bis che incrementa, a decorrere dall'anno 2021, di 6 milioni di euro le risorse destinate all'attuazione dei programmi di monitoraggio ambientale in relazione alle acque marine, previsti dall'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 13 ottobre 2010 n. 190 (Istituzione di un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino). Le risorse previste sono volte a garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la protezione dell'Ambiente (legge 28 giugno 2016 n. 132), nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale.

Articolo 136-bis – Risorse per l’approvvigionamento idrico e l’attrazione degli investimenti nelle isole minori

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
136.010 NF	Navarra		19.12	Aggiunge l’articolo 136-bis che prevede, al comma 1, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo per l’approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 4,5 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023. Il riparto delle risorse tra i comuni indicati è effettuato: - con decreto del Ministro dell’interno da adottare, entro il 28 febbraio 2021, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali; - in proporzione alle spese sostenute nel 2020 per l’acquisto e l’approvvigionamento dell’acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021. Il comma 2 prevede invece l’incremento di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 della dotazione del Fondo per gli investimenti nelle isole minori istituito dal comma 553 della legge di bilancio 2020 (L. 160/2019). Il richiamato comma 553 ha istituito il fondo in questione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l’anno 2020, di 14 milioni di euro per l’anno 2021 e di 13 milioni di euro per l’anno 2022. Lo stesso comma prevede che il fondo è destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell’ambito delle isole minori elencate nell’allegato A alla L. 448/2001, vale a dire: Isole Tremiti (San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa); Pantelleria; Isole Pelagie (Lampedusa, Lampione, Linosa); Isole Egadi (Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica); Ustica; Isole Eolie (Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Stromboli, Panarea, Salina); Isole Sulcitane (Sant’Antioco, San Pietro); Isole del Nord Sardegna (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara, Molara, Asinara); Isole Partenopee (Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara); Isole Ponziane (Ponza, Palmarola, Zannone, Ventotene, Santo Stefano); Isole Toscane (Elba, Pianosa, Montecristo, Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di Grosseto, Capraia, Gorgona, Secche della Meloria); Isole del Mare Ligure (Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino, Tinetto) e Isola del lago d’Iseo.

Articolo 137-bis – Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
137.05 NF	Deiana	M5S	19.12	Aggiunge l'articolo 137-bis volto a prevedere, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021. Il Fondo è finalizzato a sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica da parte delle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della L. n. 349/1986 che abbiano nel proprio statuto finalità di tutela e cura della fauna selvatica e gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della L. n. 157/1992, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/437CEE. La norma prevede che le modalità di utilizzo del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro della salute. L'art. 13 della L. n. 349/1986 (istitutiva del Ministero dell'ambiente) prevede, al comma 1, che le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. Le associazioni di protezione ambientale sono state individuate con numerosi decreti ministeriali, a partire dal D.M. 20 febbraio 1987. Il comma 2 stabilisce che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero dell'ambiente l'elenco dei centri per il recupero della fauna selvatica operanti sul territorio afferenti alle associazioni di cui al comma 1.

Articolo 143-bis – Fondo di investimento per la costruzione di rifugi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
143.019 NF	Torto	M5S	19.12	<i>Aggiunge l'articolo 143-bis</i> che istituisce un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, in favore degli enti locali strutturalmente deficitari o in stato di dissesto finanziario proprietari di rifugi per cani randagi le cui strutture non siano conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti. Il fondo è destinato alla realizzazione di interventi per la messa a norma dei rifugi esistenti o per la progettazione e costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia. Le modalità di assegnazione delle risorse del Fondo sono definite con decreto del Monistro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unidicata, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 145 – Norme contabili per gli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
145.1 NF	De Luca	PD	19.12	Aggiunge il comma 3-bis , al fine di prevedere che per le regioni (a statuto ordinario) e gli enti locali, non costituiscono indebitamento , ai sensi dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoiazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Articolo 149 – Incremento risorse per gli investimenti degli enti territoriali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
149.10 NF	Piccoli Nardelli	PD	19.12	Aggiunge il comma 2-ter, che, modificando l'articolo 7-ter, comma 1, del D.L. 22/2020: - proroga, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, la possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, previsti per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici; - introduce ulteriori deroghe riguardanti le procedure di approvazione del programma acquisti e lavori e dei progetti relativi ai lavori (articoli 21 e 27 del Codice dei contratti pubblici); Aggiunge il comma 2-quater che, modificando il comma 3 dell'articolo 9 del D.L. 76/20, chiarisce che i suddetti commissari straordinari per l'accelerazione degli interventi di edilizia scolastica non sono esclusi, come attualmente previsto, dall'applicazione dei poteri previsti dal citato art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019. In sintesi, si ricorda che il citato art. 4 del D.L. 32/2019 consente ai commissari straordinari di assumere ogni determinazione ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi e di stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori (comma 2) e attribuisce ai Commissari straordinari le funzioni di stazione appaltante per l'esecuzione degli interventi previsti, prevedendo la possibilità di derogare al Codice dei contratti pubblici (d. lgs. 50 del 2016), fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d. lgs. 159 del 2011), e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto (comma 3).

Articolo 154 – Interventi per assicurare le funzioni degli enti locali

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
154.3 NF	Lacarra	PD	19.12	Aggiunge il comma 10-bis, al fine di istituire un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno a favore dei piccoli comuni con meno di 500 abitanti, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Il Fondo è destinato a supplire ai minori trasferimenti del Fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell'anno precedente, una minore quota dei medesimi trasferimenti di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia. I criteri e le modalità di riparto tra gli enti beneficiari, da valutare sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate (al netto delle minori spese), sono demandati a un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2021.

Articolo 159-bis –Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
159.04	Gagliardi	Misto	??..12	Aggiunge l'articolo 159-bis che istituisce il Centro di formazione territoriale di L'Aquila del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di rilanciare lo sviluppo dei territori abruzzesi colpiti dal sisma del 2009 (comma 1). Il Centro ha la funzione di concorrere all'attuazione delle politiche di formazione dei Vigili del Fuoco anche per consentire l'acquisizione di capacità tecnico-manuali propedeutiche all'attività operativa nell'ambito del corso di formazione iniziale del personale (comma 2). Il Centro utilizzerà unità immobiliari di proprietà del comune dell'Aquila individuate con apposita convenzione, da stipularsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tra il comune dell'Aquila e il Corpo dei Vigili del Fuoco, atteso anche il carattere residenziale della struttura formativa medesima (comma 3). Il comma 4 provvede all'individuazione degli oneri conseguenti all'istituzione del Centro, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 209 della presente legge. Il comma 5 riguarda l'inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, prevedendo che il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso della specializzazione speleo alpino fluviale di livello 2B già impiegato nello specifico servizio operativo presso i reparti volo del Dipartimento, è inquadrato, a domanda, nelle qualifiche del ruolo degli elisoccorritori, non fino alla concorrenza dei posti disponibili in organico (come previsto dalla normativa vigente: D.Lgs. 217/2005, art. 249, comma 1) bensì, in prima applicazione, anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie delle dotazioni organiche, ferma restando la consistenza complessiva del ruolo, pari a 168 unità (Tabella A del D.lgs. 217/2005). Fino all'assorbimento del soprannumero è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nei ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra e dei capi reparto e degli ispettori antincendio. Il comma 6 dispone l'anticipo da parte dell'Amministrazione delle spese sanitarie sostenute dal personale del Corpo per cure relative a danni riportati nel corso di servizi operativi. Le spese sono anticipate, nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità, su richiesta del dirigente della sede di servizio e previo nulla osta del servizio sanitario del Corpo.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				Qualora tale disposizione comporti maggiori oneri , ad essi si fa fronte tramite una riduzione, quantificata in 25.000 euro per il 2021, della spesa autorizzata dal D.L. 39/2009 (sisma Abruzzo), art. 7, comma 4-bis. Tale provvedimento ha autorizzato la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per il potenziamento delle esigenze operative del Dipartimento della protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 7).

Articolo 162 – Stabilizzazioni sisma

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
162.49	Trancassini		19.12	Aggiunge il comma 1-bis, che modifica l'art. 3 del D.L. 113/16, al fine di assegnare anche per l'anno 2021, il contributo straordinario in favore del Comune dell'Aquila dell'importo di 10 milioni di euro annui, già assegnato per gli anni 2019 e 2020. Tale contributo per quanto concerne le maggiori spese è destinato a determinate finalità (lettera a). Per gli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per l'anno 2021 è destinato un contributo pari a 1 milione di euro (1,5 milioni di euro nel 2020); inoltre, anche per l'anno 2021 è destinato un contributo di 500.000 euro per le spese degli uffici territoriali per la ricostruzione (lettera b). Il comma 1-ter, con una modifica all'art. 14, comma 6, del D.L. 244/16, proroga fino al 31 dicembre 2021 le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Il comma 1-quater, con una modifica all'art. 2-bis, comma 22, proroga fino al 31 dicembre 2021, la sospensione delle rate dei mutui nel caso che i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate. Il comma 1-quinquies stabilisce che lo Stato concorre agli oneri determinati dai commi 1-ter e 1-quater nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro. Il comma 1-sexies prevede la proroga al 31 dicembre 2021 della sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche o intermediari finanziari per i soggetti residenti nei comuni interessati dai seguenti eventi calamitosi: - gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena); - gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete); - nonché gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 (che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto). La proroga in questione interviene sul termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2014 dall'art.3, comma 2-bis, primo periodo, del D.L. 4/2014, e successivamente prorogato più volte

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo stabilito dall'art. 9-<i>vicies sexies</i>, comma 1, del D.L. 123/2019). Il comma 1-septies dispone che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma precedente, nel limite di spesa complessivo di 1,5 milioni di euro per il 2021.

Articolo 183 – Medici INPS

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
183.4	Garavaglia	Lega	19.12	Modifica il comma 1, che autorizza l'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS), in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere a tempo indeterminato, per il biennio 2021-2022, 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza, nei limiti della vigente dotazione organica, mediante procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami. La modifica prevede che tali assunzioni avvengano non “nei limiti della vigente dotazione organica” ma “con corrispondente incremento della vigente dotazione organica”.

-

Articolo 185, comma 15-bis – Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta per la Transizione 4.0

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
185.79 NF	D'Attis	FI	19.12	Aggiunge il comma 15-bis, il quale incrementa di 5 milioni per l'anno 2021 il Fondo per il finanziamento ordinario dell'Università. Tale importo andrà destinato dal Ministro dell'università e della ricerca al Consorzio universitario per la ricerca socioeconomica e per l'ambiente (CURSA) per realizzare processi di digitalizzazione delle imprese secondo le linee guida del Programma industria 4.0. Il CURSA svolge attività di ricerca applicata, con progetti che riguardano la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e di altri ambiti produttivi. <i>Conseguentemente,</i> riduce di 5 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 209.

Articolo 190 – Disposizioni in materia di imposta sul consumo di bevande edulcorate – rinvio e modifiche sugar tax

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
190.18	Marattin	IV	19.12	Modifica il comma 1 allo scopo di differire di ulteriori sei mesi, e cioè dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022, la decorrenza della <i>sugar tax</i>, ovvero della nuova imposta sulle bevande analcoliche contenenti sostanze edulcoranti. <i>Conseguentemente:</i> - il Fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 96,1 milioni di euro per l'anno 2021; - il Fondo di cui all'articolo 209 è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2021, 13 milioni di euro per l'anno 2023, 4,8 milioni di euro per l'anno 2024; - il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 26,3 milioni di euro per l'anno 2022

Art. 190-bis- Credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
190.014	Giacomoni	FI <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19/12	Introduce l'articolo 190-bis, che istituisce un credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, con l'obiettivo di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque potabili. Il credito d'imposta è attribuito - dal 1 gennaio 2021 - ai privati nonché ai soggetti esercenti attività di somministrazione di cibi e bevande e attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nella misura del 50 per cento delle spese sostenute fino ad un ammontare complessivo non superiore a 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale e a 5.000 euro per gli esercizi pubblici, delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare, e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (comma 1). Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 5 milioni di euro rispettivamente per l'anno 2021 e 2022. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta (comma 2). Al fine di effettuare il monitoraggio e la valutazione della riduzione del consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile conseguito a seguito della realizzazione degli interventi, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L' ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico (comma 3). <i>Conseguentemente</i> <i>all'articolo 209 sostituire le parole "800" con le seguenti "795" e le parole "500" con le seguenti "495"</i>

Articolo 193-bis – Modifiche all'articolo 1, comma 807-808, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
193.06 NF	Marattin	IV	19.12	Introduce l'articolo 193-bis che modifica la disciplina dei requisiti patrimoniali richiesti per l'iscrizione nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, contenuta ai commi 807 e 807 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), con riferimento ai comuni di minore dimensione. Il comma 1, lettera a) (introducendo una nuova lettera <i>b-bis</i>) al comma 807) determina la soglia di capitale interamente versato (in denaro o tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria) richiesta per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nei comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti, che viene fissata in misura pari a 150.000 mila euro. Di conseguenza, la successiva lettera <i>b)</i> modifica la lettera <i>e)</i> del comma 807, che richiede un capitale interamente versato pari a un milione di euro per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali nelle province, nonché nei comuni con popolazione superiore a 200.000 abitanti; per effetto delle modifiche in esame, tale soglia di un milione di euro viene richiesta nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 200.000 abitanti. Il comma 2 modifica il successivo comma 808 della legge di bilancio 2020, differendo di sei mesi, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, il termine valevole, per i soggetti iscritti all'albo e alla relativa sezione speciale, per adeguare il proprio capitale sociale alle condizioni e alle misure richieste dalle predette norme.

Articolo 199-bis – Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché sospensione di termini amministrativi

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
199.012	Trancassini	FDI <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 199-bis che, al comma 1, prevede che per i comuni delle regioni Lombardia e Veneto interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 nonché per quelli della regione Emilia-Romagna interessati dalla proroga dello stato d'emergenza (articolo 15, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162) l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria (prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74) è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Il comma 2 stabilisce altresì che i fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nel Centro Italia, ricompresi nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del D.L. 17/10/2016, n. 189, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (rispetto al previgente 31 dicembre 2020). <i>Conseguentemente,</i> il Fondo di cui all'articolo 207 della presente legge è ridotto di 32,7 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 201-bis – Rivalutazione terreni e partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
201.055	Del Barba	IV <i>Consenso unanime dei gruppi</i>	19.12	Introduce l'articolo 201-bis che proroga al 2021 la facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata all'11 per cento. In particolare si consente (comma 1) di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021. Il comma 2 modifica il valore delle aliquote per la determinazione dell'imposta sostitutiva, prevedendo un'unica aliquota all'11 per cento applicabile alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni. <i>Conseguentemente:</i> - il Fondo di cui all'articolo 207 è incrementato di 205,9 milioni di euro per l'anno 2021; - il Fondo di cui all'articolo 209 è incrementato di 113,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e ridotto di 37 milioni di euro annui dal 2024 al 2029.

Articolo 201-bis – Sigarette elettroniche

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
201.056	Relatori		19.12	<i>Introduce l'articolo 201-bis che modifica</i> l'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo Con le modifiche in esame (comma 1) si stabilisce che i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all'attuale dieci per cento e cinque per cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma prevede, inoltre, che il produttore è tenuto a fornire, ai fini dell'autorizzazione, un campione per ogni singolo prodotto. Il soggetto autorizzato alla commercializzazione dei prodotti è altresì tenuto alla preventiva prestazione di cauzione pari al 10 per cento dell'imposta gravante su tutto il prodotto giacente e, comunque, non inferiore all'imposta dovuta mediamente per il periodo di tempo cui si riferisce la dichiarazione presentata ai fini del pagamento dell'imposta. A decorrere dal 1° aprile 2021, la circolazione dei prodotti richiamati è legittimata dall'applicazione, sui singoli condizionamenti, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative). Sempre con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione, nonché le modalità di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
				tabacchi lavorati (con il medesimo provvedimento sono emanate anche le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della disposizione). Il nuovo comma 5-<i>bis</i>, come sostituito dall'articolo in esame, del richiamato articolo 62-<i>quater</i> prevede che con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide secondo i seguenti criteri: ▪ prevalenza, per gli esercizi di vicinato, escluse le farmacie e le parafarmacie, dell'attività di vendita dei prodotti richiamati e dei dispositivi meccanici ed elettronici; ▪ effettiva capacità di garantire il rispetto del divieto di vendita ai minori; ▪ non discriminazione tra i canali di approvvigionamento; ▪ presenza dei medesimi requisiti soggettivi previsti per le rivendite generi di monopolio. Nelle more dell'adozione della determinazione menzionata, agli esercizi di cui al presente comma è consentita la prosecuzione dell'attività. Il comma 2 modifica l'articolo 21, del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 stabilendo che la vendita a distanza dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide effettuata nel territorio nazionale è consentita secondo le modalità definite con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La norma dispone inoltre che in caso di rilevazione di offerta di prodotti liquidi da inalazione in violazione delle norme sulla vendita a distanza, fermi restando i poteri di polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, si applica, a cura dell'Agenzia dogane e monopoli l'inibizione di siti web (art. 102 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104).

Articolo 201-bis – Tabacco riscaldato

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
201.057	Relatori		19.12	<i>Introduce l'articolo 201-bis che modifica l'art. 39-terdecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 in materia di tabacchi da inalazione senza combustione.</i> Con le modifiche in esame si stabilisce una nuova aliquota d'imposta per i tabacchi da inalazione senza combustione, fissando la misura del prelievo al trenta per cento dal 1° gennaio 2021, al trentacinque per cento dal 1° gennaio 2022 e al quaranta per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto alla previgente percentuale del venticinque per cento dell'accisa).

Articolo 218, commi 8-bis – 8-quater – Rifinanziamento del fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario per interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri.

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
218.3	Baldino	M5S	19/12	<i>Introduce i commi da 8-bis a 8-quater all'articolo 218, al fine di rifinanziare, con 5 milioni di euro per il 2021, il Fondo in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario, istituito dall'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020.</i> Per l'anno 2021 tali risorse aggiuntive sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri. Le risorse sono attribuite sulla base dei progetti approvati dai comuni entro il 31 dicembre 2020. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge L'articolo 106-bis del decreto-legge n.34 del 2020 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020, in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla data del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo sono destinate, per una quota del 50 per cento, alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili di proprietà degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario da assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per la restante quota del 50 per cento, ai comuni in stato di dissesto finanziario i cui organi sono stati sciolti per infiltrazione mafiosa (ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n.167 del 2000, n. 267). Il fondo è stato ripartito con il decreto del Ministro dell'interno 19 ottobre 2020.

Articolo 218-bis – Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno

Estremi	Iniziativa	Gruppo	Data	Oggetto
218.02	Relatori		19.12	Introduce l'articolo 218-bis che istituisce del Ministero dell'interno un fondo per la funzionalità del Ministero dell'interno nello stato di previsione del medesimo dicastero con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, per il potenziamento di dotazioni e mezzi da destinare alle attività svolte per la riscossione delle sanzioni amministrative di cui alla L. 689/1981. A partire dal 2022, il fondo è alimentato con una quota, pari al cinque per cento, delle entrate derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai prefetti ai sensi della legge citata (comma 2). Il comma 3 prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, D.L. n. 154/2008, è ridotto di 3,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. <i>Conseguentemente</i> <i>il fondo di cui all'articolo 207 è ridotto di 1 milione di euro annui per l'anno 2021.</i>